

RESOCONTO STENOGRAFICO

308.

SEDUTA DI LUNEDÌ 20 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Vito LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	27847	norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto (1581);	
Disegni di legge:		Visco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845);	
(Annunzio)	27847	TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867);	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	27848	FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875).	
Disegno e proposte di legge (Discussione):		PRESIDENTE	27849, 27851, 27855, 27862, 27866, 27869, 27874, 27880, 27886
Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973);		ALPINI RENATO (MSI-DN)	27862, 27870
TATARELLA ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (1287);		ANTONI VARESE (PCI)	27874, 27885
USELLINI ed altri: Modifica delle			

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

PAG.	PAG.
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO (DC) . . . 27855, 27856, 27859	Interrogazioni, interpellanza e mo- zione:
PIRO FRANCO (PSI) . . . 27868, 27869, 27870, 27871, 27882	(Annunzio) 27886
RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN) 27856, 27871, 27880, 27882, 27883, 27885	Corte dei conti:
USELLINI MARIO (DC), <i>Relatore</i>) 27850, 27851, 27883	(Trasmissione di documenti) 27849
VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) . . . 27866, 27868	Nomina ministeriale ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978:
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle fi-</i> <i>nanze</i> 27855	(Comunicazione) 27849
Proposte di legge:	Risposte scritte ad interrogazioni:
(Annunzio) 27847	(Annunzio) 27849
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 27848	Ordine del giorno della seduta di do- mani 27886
Proposta di legge costituzionale di ini- ziativa del Consiglio regionale della Basilicata:	Allegato alla relazione orale del depu- tato Mario Usellini sul progetto di legge nn. 1973 - 1287 - 1981 - 1845 - 1867 - 1978 27888
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 27848	
Proposta di legge di iniziativa popo- lare:	
(Annunzio) 27847	

La seduta comincia alle 16,30.

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 maggio 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Bernardi Guido, Bocchi, Cannelonga, Dutto, Facchetti, Fioret, Foschi, Grottola, La Penna, Ligato, Martino, Picano, Rauti, Ridi, Ronzani e Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 17 maggio 1985 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

CORSI ed altri: «Modifica delle norme per la nomina a conservatore dei registri immobiliari e nuova determinazione della dotazione organica del ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari» (2882).

È stata altresì presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

AMODEO: «Norme sull'abolizione dei limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi» (2885).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

«Agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi e loro derivati, con la conseguente riduzione dei prezzi della benzina, del gasolio e dei carburanti in genere, per l'incentivazione della economia siciliana» (2884).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 18 maggio 1985 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Integrazioni e modificazioni all'arti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

colo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» (2883).

Sono stati altresì presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981» (2886);

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme per i docenti con funzioni vicarie» (2887).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: «Revisione degli articoli 116, 117, 118, 119, 129 e 133 della Costituzione» (2749) (con parere della II, della III, della V, della VI, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

S. nn. 40 - 42 - 98 - 443 - 583 - 752 - 993.
— PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA dei Senatori ROMUALDI ed altri: «Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e

15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (testo unificato approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica) (2859) (con parere della IV Commissione);

II Commissione (Interni):

SAVIO ed altri: «Istituzione della giornata del Tricolore» (2594) (con parere della I, della VII e della XIII Commissione);

V Commissione (Bilancio):

S. 969. — «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (approvato dal Senato) (2857) (con parere della I, della II, della IV, della VI, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

CUOJATI ed altri: «Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto» (2701) (con parere della I, della IV, della V, della XII e della XIII Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

«Adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (2745) (con parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XII e della XIV Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):

POGGIOLINI: «Disciplina della professione di dottore naturalista» (2657) (con parere della I, della V, della VIII, della X, della XI, della XII e della XIV Commissione);

Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici):

«Disposizioni in materia di calamità naturali» (2824) (urgenza) (con parere della I, della II, della IV, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

Comunicazione di una nomina ministeriale, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del ministro Valerio Brigante Colonna Angelini a membro effettivo del Comitato di gestione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Trasmissioni
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 maggio 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per l'esercizio 1983 (doc. XV, n. 74).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 maggio 1985, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per gli esercizi dal 1979 al 1983 (doc. XV, n. 75).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Modifiche del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973); e delle concorrenti proposte di legge: Tatarella ed altri: Esenzione della indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (1287); Usellini ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto (1581); Visco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845); Triva ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867); Ferrari Marte ed altri: Modifica del sistema fiscale sulla indennità di fine rapporto (1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella, Alpini, Baghino, Rubinacci: Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche; Usellini, Rognoni, Cristofori, Ferrari Silvestro, Gitti, Segni, Sangalli, Augello, Balestracci, Carelli, Contu, Fornasari, Grippo, Portatadino, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Silvestri, Zarro, Zolla, Zuech, Armellin, Azzaro, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bianchi, Borri, Caccia, Campagnoli, Carlotto, Casati, Cattanei, Del Mese, Foti, Franchi Roberto, Galloni, Garavaglia, Ianniello, Lattanzio, Mancini Vincenzo, Mannino Calogero, Meleleo, Memmi, Merloni, Merolli, Mora, Napoli, Nucci Mauro, Patria, Perugini, Quietì, Rabino, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rossi, Rubino, Savio, Scaiola, Senaldi, Russo Vincenzo, Sinesio, Stegagnini, Sullo, Tancredi, Tedeschi, Urso, Vincenzi, Viti, Zoppi, Bianchini, Viscardi: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto; Visco, Bassanini, Guerzoni, Minervini: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale della indennità di fine rap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

porto; Triva, Napolitano, Spagnoli, Macciotta, Pochetti, Marrucci, Capecchi Pallini, Pallanti, Antoni, Alinovi, Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Dardini, Pierino, Sarti Armando, Umidi Sala, Belardi Merlo, Birardi, Danini, Francese, Gasparotto, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Ricotti, Samà, Sanfilippo, Virgili, Ianni, Scaramucci Guaitini, Sandirocco, Petrocelli, Curcio: Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione; Ferrari Marte, Piro, Formica, Ruffolo, Colucci, Cresco, Artioli, Borgoglio, Barbalace, Trappoli: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che, nella seduta del 16 marzo scorso, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto l'ampliamento della discussione senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di svolgere la relazione il relatore, onorevole Usellini.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno iniziò da parte della Commissione finanze e tesoro il 25 settembre 1984.

Si tratta — lo ricordo — del disegno di legge n. 1973 e delle proposte di legge Tatarella ed altri n. 1287, Usellini ed altri n. 1581, di cui era stata dichiarata l'urgenza, Visco ed altri n. 1845, Triva ed altri n. 1867 e Ferrari Marte ed altri n. 1875.

I citati provvedimenti contengono proposte di modifica delle norme relative al trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e la proposta di legge Triva ed altri n. 1867 contiene anche una modifica del trattamento fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazioni.

Nella relazione svolta in Commissione ho illustrato i provvedimenti al nostro esame ed ho proposto l'adozione del disegno di legge del Governo come testo base. La proposta è stata accolta ed il testo del Governo è stato approvato dalla Commissione, con alcune modifiche.

In questa sede mi limiterò ad illustrare tali modifiche, escluse quelle meramente formali, mentre per la illustrazione del testo base mi rimetto alla esauriente relazione che accompagna il disegno di legge del Governo.

All'articolo 1, il terzo comma è stato modificato sostituendo le parole «aliquota del 18 per cento» con le altre «aliquota minima della tabella delle aliquote IR-PEF». Tale modifica, suggerita dai colleghi Visco e Minervini, consente di mantenere collegate in modo automatico l'aliquota minima e quella da applicare ai redditi soggetti a tassazione separata.

All'articolo 2, nel primo comma, primo capoverso, dopo le parole «... preso a base di commisurazione» sono state inserite, su proposta dei colleghi Minervini e Visco, le parole «con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali», allo scopo di limitare la deduzione di lire 500 mila a ciascun anno di effettivo lavoro.

Sempre all'articolo 2, primo comma, alla fine del primo periodo è stato aggiunto il seguente periodo: «Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta».

Tale modifica è stata sollecitata dal relatore allo scopo di impedire il cumulo delle 500 mila lire di deduzione per ciascun anno di effettivo lavoro a favore di chi opera per più datori di lavoro con orario ridotto rispetto a quello previsto dai contratti nazionali di lavoro.

Ancora all'articolo 2, dopo il terzo capoverso del primo comma, su iniziativa del relatore, è stato aggiunto il seguente capoverso: «Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione della aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza».

Mi sembra utile a questo punto un breve riepilogo delle ragioni che sono a base di questo orientamento. In passato, fino a qualche tempo prima della legge 29 maggio 1982 n. 297, i contratti collettivi fissavano l'indennità di anzianità dei dirigenti di azienda in misura spesso superiore ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio. Le parti stipulanti si sforzavano, infatti, di tener conto della particolare vulnerabilità del rapporto di lavoro dirigenziale escluso, come è noto, dall'ordinaria tutela in materia di stabilità di impegno, compresa quella fissata dalla legge n. 604 del 1966, cosiddetta della «giusta causa» nei licenziamenti e dalla legge n. 300 del 1970, nota come lo statuto dei lavoratori.

Signor Presidente, se mi consente, vorrei passare ai funzionari stenografi alcuni passi che contengono alcuni esempi tabellari dei quali non credo necessario dare lettura in aula.

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole relatore, della sua richiesta.

Saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

MARIO USELLINI, Relatore. Si suppone, inoltre, e non a torto, che un dirigente licenziato incontri, di norma, maggiori difficoltà per ricollocarsi. Facciamo il caso dei dirigenti dell'industria. L'indennità di anzianità di questi dirigenti era corrisposta nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio nei primi otto anni del rapporto e nella misura di una mensilità e mezza per ciascuno degli anni eccedenti i primi otto. Tutta l'indennità veniva però commisurata ad una mensilità e mezza all'anno dopo il superamento di determinati periodi di anzianità: 10 anni da dirigente, 15 anni, di cui alcuni almeno 7 da dirigente. Questa situazione è durata fino al 31 gennaio 1979.

Un contratto collettivo di quell'epoca,

stipulato il 25 gennaio 1979, stabiliva, infatti, previa contropartita sulla retribuzione, di ridurre al valore unificato di una mensilità all'anno l'indennità di anzianità maturata dal 1° febbraio in avanti. Le ulteriori mezze mensilità già maturate a quell'epoca, o in corso di maturazione, furono a loro volta quantificate e tradotte in corrispondenti mensilità o frazioni di mensilità aggiuntive da erogarsi all'atto della risoluzione del rapporto in base all'ultima retribuzione.

Fu così che a quella data, a ciascun dirigente dell'industria in servizio, venne assegnato un numero di mensilità aggiuntive proporzionale alla durata dell'anzianità da cumularsi alla normale indennità determinata in base ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio.

Il 1° giugno 1982, con l'introduzione della nuova disciplina fissata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, l'ammontare relativo alle mensilità aggiuntive maturate al 31 gennaio 1979, insieme a quello della normale indennità accantonata fino al 31 maggio 1982, è entrato a far parte del nuovo trattamento di fine rapporto. Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto di ciascun dirigente assunto prima del 31 gennaio 1979 comprende anche un ammontare, più o meno elevato, dovuto alle suddette mensilità aggiuntive.

Si rileva però che l'inclusione di tale ammontare nel trattamento di fine rapporto è causa, nella generalità dei casi, di anomalie nella determinazione della aliquota IRPEF, tanto più rilevanti, quanto più lunga è stata la durata del rapporto. La modifica inserita al IV capoverso del primo comma dell'articolo 2, è perciò diretta ad eliminare la causa di tali anomalie.

Con tale norma l'ammontare delle mensilità aggiuntive — ovvero l'eccedenza rispetto al normale trattamento di fine rapporto, che è pari ad una mensilità per ogni anno preso a base di commisurazione — viene separato e tolto dal totale al momento di determinare l'aliquota IRPEF. Aliquota che una volta trovata sarà applicata all'intero trattamento di fine rapporto comprensivo dell'ammontare per mensilità aggiuntive.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

Bisogna ricordare che analoghe situazioni si riscontrano per i dirigenti di altri settori; ad esempio, nel caso di dirigenti del commercio, l'indennità di anzianità loro spettante è stata pari a una mensilità più 10 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio fino al 31 dicembre 1962; una mensilità e mezza di retribuzione per ogni anno di servizio dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1980. Dal 1° gennaio 1981, l'indennità fu poi ridotta alla misura unica di una mensilità per ogni anno di anzianità. Le eccedenze, maturate prima di tale data, sono state tradotte in corrispondenti mensilità aggiuntive, destinate a seguire la stessa sorte di quelle attribuite ai dirigenti dell'industria.

A questo punto, ci sono quei due esempi, prima ricordati, che vorrei rimettere all'Assemblea sotto forma di relazione per non illustrare i conteggi analitici.

All'articolo 2 è stato aggiunto nell'ultimo comma, su iniziativa del Governo, il periodo: «Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'emendamento, sollecitato dal relatore, ha lo scopo di evitare ritardi nel pagamento delle indennità e delle altre somme spettanti ai pubblici dipendenti.

All'articolo 4 sono state soppresse, al primo comma, su iniziativa del Governo, le parole «se più favorevoli per il contribuente». Alla fine dello stesso comma è stato aggiunto il periodo: «In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta».

L'emendamento, sollecitato dal relatore, ha lo scopo di rimuovere la limitazione all'applicazione delle nuove disposizioni determinata dall'inciso «se più favorevoli per il contribuente». Tali norme, con il predetto inciso, non sarebbero applicabili se meno favorevoli per il contribuente; in tali casi si continuerebbe ad applicare la normativa vigente, con i noti vizi di legittimità costituzionale indicati dalla Corte con ordinanza n. 179 del 19 giugno 1984. Il periodo aggiunto alla fine del comma ha quindi lo scopo di impedire

che l'applicazione delle nuove disposizioni ai soggetti indicati all'articolo 4 del provvedimento possa determinare comunque un aggravio di imposta rispetto a quella dovuta con il regime vigente.

All'articolo 4, dopo il primo comma, è stato aggiunto, su iniziativa del Governo, il seguente secondo comma: «Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37».

L'emendamento, sollecitato dal relatore, ha lo scopo di consentire ai contribuenti assoggettati alla ritenuta diretta per i quali i termini per ricorrere sono regolati dal primo e dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di essere ammessi all'applicazione delle nuove disposizioni secondo i termini propri per ricorrere.

Al testo base è stato aggiunto in Commissione un articolo 4-bis, su iniziativa del Governo. L'articolo in questione, presentato dal Governo per venire incontro alle richieste della maggioranza della Commissione, introduce nuove disposizioni in materia di tassazione dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Su tale testo non esiste però una maggioranza definita, in quanto colleghi di vari gruppi l'hanno votato per poter consentire l'esame del provvedimento in Assemblea, riservandosi di sciogliere in tale sede le loro riserve mediante la eventuale presentazione di subemendamenti.

Il contrasto sulla materia è stato molto acceso in Commissione. Il relatore ha

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

proposto di affidare al Governo il compito di proporre una soluzione organica per l'intero settore assicurativo; proposta accolta in un primo tempo da tutti i gruppi. Poi, vista la necessità di sospendere i lavori in Commissione per l'inizio della sessione di bilancio, è stata richiesta dai colleghi del gruppo comunista la disponibilità del Governo a presentare in questo provvedimento la norma citata. Il Governo ha acconsentito, presentando, alla ripresa dei lavori in Commissione, un testo che, dopo successive modifiche, è stato votato.

La norma, molto semplice e chiara, introduce una ritenuta a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa del 12,50 per cento a carico delle imprese di assicurazione sui capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita. La ritenuta si applica sulla differenza tra il capitale corrisposto ed i premi riscossi, ridotta di un terzo se il capitale è corrisposto a seguito di decesso dell'assicurato, e ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

La soluzione proposta dal Governo, a giudizio del relatore, è molto equilibrata. Potrebbe forse essere ulteriormente valutata la possibilità di escludere dalla tassazione — sulla scorta di quanto avviene in altri paesi della CEE ed al fine di non incentivare la stipula di contratti assicurativi all'estero — i capitali corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato. In tal caso, sarebbe opportuno estendere l'esclusione dalla tassazione alle indennità corrisposte per fine rapporto in relazione alla morte del lavoratore dipendente, sulla scorta di quanto viene praticato nel Regno Unito.

Avendo accolto il Governo la richiesta della Commissione di estendere al settore assicurativo l'ambito del provvedimento (ed a tale proposito occorre correggere adeguatamente il titolo del disegno di legge), pare al relatore opportuno completare la norma in questione relativa ai soli capitali con altre, idonee a risolvere il

problema delle rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione, per le quali l'imponibilità potrebbe essere ridotta, ad esempio, al 40 per cento del loro ammontare, secondo valutazioni da fornire da parte dello stesso Governo. La norma avrebbe lo scopo di modificare il regime fiscale attualmente esistente, per il quale il capitale conferito per la costituzione di rendite, al netto di eventuali deduzioni ammesse, viene assoggettato a doppia tassazione all'atto dell'erogazione della rendita, e di facilitare la costituzione volontaria di previdenze integrative.

È stata poi rinviata all'Assemblea la soluzione della questione degli aventi diritto alla applicazione delle nuove norme, non essendoci una maggioranza sul testo dell'articolo 4, pur con le modifiche introdotte in Commissione. A giudizio del relatore, il testo, nella formulazione che viene proposta all'esame dell'Assemblea, è perfetto. Esso consente di risolvere con una procedura celere il problema del rimborso dell'imposta non dovuta dai soggetti ammessi alla applicazione delle nuove norme.

L'applicazione delle nuove disposizioni è stata limitata a coloro i quali non avranno rapporti giuridicamente definiti alla data di entrata in vigore della legge in questione. Ogni estensione ulteriore, anche temporale, nell'applicazione delle nuove norme costituisce mera liberalità e comunque, se adottata, dovrà essere accompagnata da una norma che indichi le fonti per le maggiori entrate necessarie a coprire le maggiori spese. Irresponsabile è apparso al relatore un emendamento, presentato in Commissione e poi ritirato, che estende a 10 anni l'applicazione retroattiva delle nuove norme. Il Governo ha stimato in 1.500-2.000 miliardi i maggiori oneri derivanti da questa regalia, ma ha anche evidenziato che le procedure di rimborso di circa 5 milioni di contribuenti porterebbero alla paralisi totale degli uffici dell'amministrazione finanziaria per tre o quattro anni. L'auspicio del relatore è che, alla luce della gravissima situazione del bilancio dello Stato, i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

colleghi sappiano rinunciare a questa regalia che dovrebbe comunque essere accompagnata dall'aumento dell'attuale livello di imposizione ai fini della copertura.

Circa l'esatta portata delle norme che regolano il diritto al rimborso, il relatore intende esprimere talune considerazioni. Il disegno di legge in discussione ha dato anzitutto luogo ad un acceso dibattito, non privo di spunti polemici, che ha trovato vasta eco nella stampa, su una pretesa disparità di trattamento tra impiegati dello Stato e dipendenti privati in materia di rimborso delle ritenute fiscali sulle indennità di fine rapporto di lavoro. Si è affermato che gli impiegati dello Stato possono richiedere il rimborso delle ritenute illegittimamente operate sulle indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS alla cessazione dal servizio nel termine di prescrizione ordinaria (10 anni), mentre i dipendenti privati possono far valere lo stesso diritto relativamente alle ritenute operate dal datore di lavoro sulle indennità di fine rapporto nel più breve termine di decadenza di 18 mesi. Nei termini in cui è stata sollevata, la questione è priva di fondamento.

È certamente vero che, in base all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sulla riscossione delle imposte sui redditi, qualunque percipiente di somme assoggettate a ritenuta, e quindi il lavoratore dipendente che riceve le indennità connesse con la cessazione del rapporto di lavoro, per conseguire il rimborso delle ritenute indebitamente effettuate, deve presentare istanza all'intendenza di finanza entro 18 mesi dalla data in cui le ritenute stesse sono state operate, a pena di decadenza. Non è però vero che a questa regola non soggiacciono gli impiegati dello Stato relativamente alle ritenute operate dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita.

L'opposta affermazione trae origine dall'erroneo convincimento che, anche per il rimborso di tali ritenute, trovi applicazione il disposto dell'articolo 37 dello stesso decreto n. 602. Tale articolo ri-

guarda le ritenute «dirette», le quali, come risulta chiaro dall'articolo 2 del medesimo decreto, sono soltanto quelle operabili nei casi indicati dalla legge, secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Si tratta di quel peculiare sistema di riscossione delle imposte, attuato attraverso una procedura contabile regolata dalle suddette norme (vedi l'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e gli articoli 494 e seguenti del relativo regolamento, che consente di definire, mediante semplici scritturazioni, le posizioni debitorie e creditorie a carico del bilancio dello Stato. Tale procedura, infatti, si concreta nella emissione di ordinativi di pagamento che vengono estinti mediante commutazioni in quietanze di entrata.

Le ritenute dirette per la riscossione delle imposte possono, pertanto, essere effettuate soltanto dalle amministrazioni dello Stato; difatti ad esse fa espresso riferimento l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute che tali amministrazioni devono operare sui compensi di lavoro dipendente da esse corrisposti. E poiché l'ENPAS non rientra tra le amministrazioni dello Stato, essendo un ente pubblico dotato di piena autonomia patrimoniale, non costituiscono ritenute dirette quelle che esso deve operare sulle somme pagate ai dipendenti statali come indennità di buonuscita secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovendo il relativo importo defluire dal suo bilancio per essere versato alle casse dello Stato.

Ne deriva che, per conseguire il rimborso delle ritenute subite all'atto del pagamento della suddetta indennità, gli impiegati dello Stato devono esperire la procedura stabilita o dall'articolo 38 del decreto n. 602, con l'osservanza del termine di decadenza di 18 mesi ivi previsto.

L'esame in Commissione è stato lungo ed esauriente. Il ritardo rispetto alle at-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

tese sollevate da questo provvedimento è stato causato prima dalla sessione di bilancio, poi dall'esame del provvedimento fiscale del Governo noto come «Visentini-ter», conclusosi a metà febbraio. La Commissione ha quindi concluso i lavori alla vigilia del periodo di chiusura per le elezioni del 12 maggio scorso.

Il relatore invita i colleghi ad un rapido esame del provvedimento, ricordando che ogni mese circa 50 mila cittadini cessano l'attività lavorativa per maturazione dell'età di pensionamento e ricevono un trattamento di fine rapporto assoggettato a tassazione con norme di cui è da tempo nota la illegittimità costituzionale. Con il testo proposto all'esame dell'Assemblea, vengono rimosse le questioni di legittimità e viene ridotto il prelievo fiscale su queste indennità in misura pari a circa un quarto del totale.

Per le ragioni esposte, il relatore invita la Camera ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, riservandomi di entrare nel merito dei vari problemi in sede di replica, desidero per il momento rivolgere il più vivo ringraziamento al relatore per la sua precisa e circostanziata analisi, che non potrà che essere di grande aiuto ai lavori della Camera.

Voglio altresì ringraziare tutti i colleghi che hanno proposto emendamenti che sono stati accolti dal Governo (e che quindi sono già contenuti nel testo trasmesso all'aula) e in particolare ancora una volta il relatore per gli emendamenti che ha suggerito al Governo e che sono stati da questo formalmente presentati anche se sostanzialmente sono frutto dell'attenzione del collega Usellini. Grazie a questi contributi, ritengo che il provvedimento sia senz'altro migliore della stesura originariamente proposta dal Governo.

Colgo anche l'occasione per dire brevemente qualcosa in merito al problema

delle assicurazioni sulla vita. Mentre non sarei d'accordo su una attenuazione o addirittura sulla eliminazione dell'imposizione nel caso in cui la liquidazione abbia luogo per morte dell'interessato (perché si tratta di una situazione diversa, di cui dovremo occuparci nella sede opportuna), penso che dovremo senz'altro tenere conto del fatto — sottolineato dal relatore — che negli altri paesi della Comunità europea certe assicurazioni sulla vita non sono assoggettate ad imposta (anche se in alcuni paesi è in corso su questo una viva discussione). Così stando le cose, e tenendo conto del fatto che in questa materia si va verso una sempre più accentuata integrazione europea, si potrebbe indubbiamente verificare il caso che un numero sempre maggiore di persone si rifugi in paesi in cui le assicurazioni sono esenti da imposte. L'argomento potrà senz'altro essere ripreso nel corso della discussione, con la piena disponibilità del Governo a considerarlo con la massima consapevolezza.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bianchi di Lavagna. Ne ha facoltà.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, voglio anche io associarmi alle parole di compiacimento che il ministro ha voluto rivolgere al relatore per avere introdotto i nostri lavori con un intervento secco, asciutto, preciso, anche se non privo — come è giusto che sia — di qualche graffiante atteggiamento polemico, che non poteva mancare in presenza di un dibattito che ci ha tenuto impegnati per molti mesi ad affrontare un tema di carattere pratico, rispetto al quale è più che legittimo, da parte di ciascuno di noi, l'assunzione di una grande libertà di valutazione.

C'è un aspetto della discussione svoltasi che è rimasto in ombra nella relazione del collega Usellini ed è relativo alla ragione per la quale per un provvedimento, assegnato inizialmente in sede legislativa, ci si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

sia dovuti limitare successivamente al solo esame in sede referente.

La ragione di ciò, come risulta dagli atti, è da attribuire ad un parere della Commissione affari costituzionali, quindi di un organo della Camera, che decide a maggioranza, e non deriva quindi dalla posizione di un singolo deputato. La Commissione affari costituzionali ha espresso un parere negativo, ritenendo che la norma, così come proposta, contenesse degli elementi di vizio.

Può essere che alcuni di tali elementi siano stati eliminati (anche se io non lo credo), ma altri permangono, se è vero, come è vero, che il parere della Commissione affari costituzionali, coglie un elemento di negatività nel fatto che l'ammissione al rimborso fosse prevista solo per coloro che avessero presentato istanza o ricorso in tal senso e non fosse estesa a tutti.

Se siamo qui ora, quindi, non è soltanto per il fatto che i lavori parlamentari ci hanno consentito di iniziare la discussione del provvedimento solo adesso, ma anche perché in ordine al tema in esame si sono manifestate diversità di vedute, che hanno visto — se posso usare tale termine — contrapposti il Governo, il relatore e la Commissione affari costituzionali della Camera.

Nel corso della discussione svoltasi in Commissione, durata molti mesi, non siamo riusciti a risolvere tutte le questioni sul tappeto e credo che ciò sia dipeso anche dal fatto che, rispetto al problema della cosiddetta retroattività o dei rimborsi, ci si è trovati di fronte ad una chiusura, che ha liquidato posizioni diverse da quella originaria, per altro espresse proprio dalla I Commissione, come segno di un inguaribile populismo o come tentativo di operare un *vulnus* irrimediabile alla nozione stessa di Stato di diritto.

Oggi, nella sua relazione, il collega Usellini parla di mera liberalità che verrebbe accordata, di responsabilità per le proposte formulate, insistendo, quindi, su questa posizione *tranchant* di indisponibilità.

Credo, pertanto, di essere detentore di

un debito e di un credito. Sono debitore al ministro ed ai colleghi di una spiegazione il più possibile analitica delle ragioni che mi hanno indotto a formulare la proposta, che nei fatti è stata accolta dalla Commissione affari costituzionali (quanto meno con riferimento ai principi), ma sono anche creditore, però, di una risposta che a distanza di sei o di otto mesi non mi è stata ancora fornita. Attendo una risposta precisa da parte dell'onorevole ministro (una risposta che non mancherà di giungere, conoscendo la cortesia del ministro e il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione finanziaria di cui egli è in possesso) circa le conseguenze finanziarie presumibili di una norma che ammettesse al rimborso tutti coloro che non abbiano inoltrato ricorso, ponendo come limite temporale quello della prescrizione ordinaria prevista dal codice civile.

Fino ad oggi questo dato non ci è stato ancora comunicato ufficialmente ed in una vicenda così complessa mi sembra che il dato fornito dal relatore sia alquanto impreciso. Egli, in uno sforzo di invenzione, ci ha parlato di 1.500-2.000 miliardi; io sostengo, inventando anch'io le cifre, che il costo non supera i 1.000 miliardi; comunque il ministro delle finanze è l'unico in grado di fornire una risposta a tal riguardo, comunicandoci l'ammontare del gettito dell'imposta sulle liquidazioni dal 1974 ad oggi. Su quella base ognuno di noi potrà correggere le proprie stime e trarre le dovute considerazioni.

GIUSEPPE RUBINACCI. Anche se questo non dovrebbe essere determinato.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Certo, ma è un elemento che il Parlamento, nel momento in cui legifera, deve aver presente per cogliere le conseguenze del proprio intervento.

Dopo aver invitato gli altri a pagare il mio credito, tenterò a mia volta di pagare il mio debito. Devo subito dire che il punto di partenza del mio ragionamento è rappresentato dalla natura dell'inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

vento legislativo che stiamo compiendo. Il Parlamento non sta modificando il sistema di tassazione sulle liquidazioni, determinando quel fenomeno che i giuristi chiamano successione della legge nel tempo. Non mutiamo liberamente il regime fiscale precedente; compiamo invece un intervento necessitato: se non intervenissimo, e quindi non apportassimo alcune modifiche essenziali alla normativa esistente, quest'ultima sarebbe viziata da illegittimità costituzionale. Questo è stato sancito dalla Corte costituzionale quando ha riscontrato l'esistenza di talune anomalie nella legislazione e quando ha invitato perentoriamente il Parlamento a correggerle. Il carattere necessitato del provvedimento pone due condizionamenti al nostro intervento legislativo. Anzitutto dobbiamo approvare una legge che elimini ogni forma di incostituzionalità: se prescindessimo da questo sostituiremmo alla vecchia legge una nuova che automaticamente verrebbe colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. Dobbiamo quindi redigere una norma che guardi anche al passato e che non proietti i propri effetti solo verso il futuro.

A mio giudizio, vi è inoltre un altro aspetto che nasce dal carattere necessitato dell'intervento legislativo. Ritengo che il nostro intervento non possa modificare in peggio quelle situazioni giuridiche che si sarebbero determinate a favore dei cittadini, qualora la Corte costituzionale, anziché avvisarci dell'incostituzionalità del provvedimento, fosse intervenuta, come la legge prevede, per eliminare il provvedimento stesso. Ho la sensazione che, nel momento in cui discipliniamo la cosiddetta retroattività, non possiamo prevedere norme che, o modificando in peggio o interpretando le norme in vigore al momento in cui la questione della legittimità è stata sollevata, determinino una modificazione delle attese dei cittadini. Questo credo sia un vincolo di carattere giuridico, anche se certamente ve n'è uno di carattere politico, apparentemente inimmaginabile che il Parlamento, nei confronti della Corte costituzionale

che lo avverte dell'incostituzionalità di una norma, intervenga, eliminando, come è giusto, le ragioni dell'incostituzionalità, ma cogliendo altresì questa opportunità per sottrarre ai cittadini alcune aspettative — uso deliberatamente questo termine improprio — che sono nate in essi per il fatto che la norma è incostituzionale e sarebbe stata dichiarata tale. Quindi, condizionamento di carattere giuridico il primo; condizionamento forse di carattere giuridico, sicuramente di carattere politico, il secondo.

Vorrei cercare di spiegare a me stesso che cosa sarebbe accaduto se la Corte costituzionale avesse detto che le norme che regolano la tassazione delle liquidazioni sono illegittime. La risposta incompleta è nella Costituzione. L'articolo 136, primo comma, della Costituzione precisa che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Il disposto della Carta costituzionale, quindi, si riferisce solo all'idoneità della norma illegittima a produrre ulteriori effetti, una volta che la decisione della Corte sia stata pubblicata.

La disposizione costituzionale sembra dunque adombrare una sorta di efficacia *ex nunc* della declaratoria di illegittimità, e comunque nulla dice, almeno in termini espliciti, circa le ripercussioni che la declaratoria di illegittimità ha rispetto ai rapporti giuridici sorti prima della declaratoria stessa e sorti sulla base della norma che ora viene dichiarata incostituzionale. Questa sorta di vuoto, di imprecisione legislativa, autentica o apparente che sia, è stata colmata dalla giurisprudenza secondo una linea che appare ormai certa e consolidata. Tale linea, senza voler citare alcune recenti decisioni, tende ad affermare, da un lato, l'efficacia *ex tunc* della declaratoria di illegittimità costituzionale e, dall'altra lato, l'efficacia *erga omnes* di questa declaratoria, facendo salvi peraltro quei rapporti giuridici che si possono considerare come rapporti giuridici già definiti.

Non esiste una nozione di carattere ge-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

nerale di rapporto giuridico già definito, ma questa nozione va ricostruita attraverso l'analisi della legislazione che regola quella materia. Nel nostro caso, per capire se un rapporto è, o no, esaurito, dobbiamo andare a vedere, almeno in via di primo approccio, quelle norme che sono state dettate in materia di imposizione diretta. Sono molteplici queste norme — le ha ricordate il relatore Usellini con un'analisi che mi è sembrata molto precisa — e sono norme la cui interpretazione ha dato luogo ad una grande varietà di atteggiamenti e di valutazioni.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che, se l'obbligazione tributaria è stata adempiuta nella forma della ritenuta diretta, il contribuente può proporre ricorso nel caso di errore materiale, nel caso di duplicazione, nel caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria. L'articolo 37 dice che l'iniziativa va assunta dal contribuente entro i termini della prescrizione ordinaria; destinatario della domanda è l'intendente di finanza al quale va proposto ricorso. Come ha chiarito bene il relatore, la norma si applica quando si percepiscono redditi di lavoro dipendente o indennità di fine rapporto da parte dell'amministrazione dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Si è discusso in Commissione se l'ENPAS si collochi o meno in questo ambito; è un tipo di discussione al quale non credo di aver partecipato perché l'aspetto non è essenziale ai fini del problema in esame. È comunque dimostrato dal testo licenziato dalla Commissione che un termine di prescrizione decennale per alcuni cittadini c'è, per cui è sufficiente che vi sia un cittadino che si trovi in quella condizione perché il legislatore si faccia carico della questione.

Non interessa, dunque, in questa sede, verificare se l'ENPAS, ad esempio, operi ritenute dirette o versamenti diretti; quello che importa è che vi sia un ambito di ritenute dirette, applicate alle indennità di fine rapporto, regolato da questa

norma e per il quale è previsto che l'azione del soggetto interessato possa aver luogo entro dieci anni.

Vi è poi l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel quale si dice che se l'obbligazione tributaria è stata adempiuta mediante i cosiddetti versamenti diretti, il contribuente può proporre la domanda di rimborso nel caso di errore materiale e di duplicazione (c'è un'assonanza testuale con quanto affermato dall'articolo 37) e nel caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di rimborso va presentata all'Intendenza di finanza; le fattispecie di versamento diretto sono note e interessano il caso della tassazione alla fonte delle indennità di fine rapporto.

Ma la normativa che regola i rimborsi dell'imposizione diretta non si esaurisce qui. Vi è, infatti, una disposizione più generale che completa il quadro e che è rappresentata dal quinto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, il quale, riferendosi alle ipotesi di versamento diretto, precisa che il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi di imposta. Aggiunge ancora la norma che, in mancanza di disposizioni specifiche, l'istanza va proposta entro due anni dal pagamento, ovvero entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, se successivo al pagamento.

La normativa sui rimborsi, quindi, si compone degli articoli 37 e 38 e — almeno in via di mera ipotesi, sul piano descrittivo — dall'articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636.

Vi è poi una norma di carattere ancora più generale, cioè l'articolo 2033 del codice civile, che regola l'indebito oggettivo e che stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato.

Sono queste le norme alle quali dobbiamo fare riferimento e la cui interpretazione ha creato grandi difficoltà.

Quando, a questo proposito, cito qualche autore, il ministro tende sempre a dubitare della autorevolezza della citazione; quindi non citerò nessuno, limitandomi a dire, in termini estremamente sintetici, che c'è chi sostiene che il termine è di dieci anni, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi di sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria determinata da una sentenza costituzionale; c'è chi sostiene che il termine è di dieci anni sino al 31 dicembre 1981 e che diventa di due anni dal 1° gennaio 1982; c'è chi sostiene che si dovrebbe applicare l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e che quindi, fin quando il rapporto d'imposta è suscettibile di accertamento e di rettifica da parte dell'ufficio, esso non è definito; c'è chi sostiene che il termine è costituito dai diciotto mesi a cui fa riferimento il ministro. Oltre a queste ipotesi, ve ne sono molte altre, data la grande varietà della casistica.

Io devo dire subito che, se fossi ministro delle finanze, non mi comporterei diversamente dal ministro Visentini e tenderei ad affermare il principio secondo cui l'interpretazione giusta è quella più restrittiva, perché il ministro delle finanze ha delle responsabilità istituzionali precise e perché viviamo in una congiuntura politica nella quale lagheggiare non è facile e neanche opportuno.

Ma questa è l'aula della Camera: qui abbiamo un tipo di responsabilità simile, anche noi abbiamo le responsabilità della politica economica e degli effetti che conseguirebbero ad un largheggiare eccessivo; abbiamo però quel margine che ci deriva dalla possibilità di interpretare il diritto ed anche di costruirlo.

Non voglio prendere partito rispetto alle diverse posizioni. Ricordo che in un libro di molti anni fa, intitolato *I problemi pratici della libertà*, un giurista che credo sia considerato autorevole anche dal ministro Visentini, Arturo Carlo Jemolo, scriveva che nel diritto non esistono soluzioni giuste o sbagliate, ma soltanto soluzioni motivate bene e soluzioni motivate male. Ma, quando un sistema di norme

giuridiche dà luogo a cinque, sei interpretazioni differenti non di qualche azzecca-garbugli di provincia, ma di professori abilitati all'insegnamento nelle università...

VARESE ANTONI. ... di provincia!

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. ... di provincia o di grande città della Repubblica, il legislatore non può non porsi il problema di fare chiarezza.

Quindi, io credo che dobbiamo porci di fronte a queste norme con l'intento di eliminare una confusione ed una possibilità astratta di interpretazioni differenziate e contrapposte che non giovano a nessuno: né al contribuente, che non sa quale potrà essere l'esito della sua istanza, né all'amministrazione delle finanze, che a volte si vede investita di una grande quantità di ricorsi magari senza fondamento. Se la legge fosse chiara, se la legge fosse trasparente per quanto possibile, ciò sarebbe di giovamento per tutti.

Non credo che l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma impositiva sia stato previsto dagli articoli 37 e 38. Non credo nemmeno che l'intenzione del legislatore sia stata quella di regolare questo fenomeno con il quinto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636. Io credo che la fattispecie in questione sia fuori di questo ambito, perché diversamente le norme rivelerebbero delle anomalie tali da mettere in discussione anche l'interpretazione restrittiva.

Cito soltanto un esempio per dimostrare come il tentativo di portare nell'ambito di questo quadro normativo l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale crei dei problemi. Quando io ricevo l'indennità di fine rapporto, subisco una trattenuta e poi c'è un'iscrizione a ruolo del saldo. Posso impugnare tale iscrizione a ruolo entro 60 giorni e posso presentare la domanda di rimborso entro 18 mesi. Se arrivasse la declaratoria di illegittimità costituzionale, io potrei essere ammesso al rimborso delle ritenute che mi sono state fatte, ma non sarei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

ammesso al rimborso dell'imposta che ho pagato onorando l'iscrizione a ruolo, sebbene l'obbligazione tributaria della quale si tratta sia la stessa.

Con questo non voglio dire che la norma sia infondata. Dico che ci troviamo di fronte ad una evidente anomalia: un'obbligazione che diventa inesistente, e la possibilità di recuperare solo una parte della stessa in funzione delle modalità attraverso le quali, in base alla legge, ho adempiuto al mio dovere tributario.

Credo che la fattispecie dell'illegittimità costituzionale e della conseguente decadenza della norma impositiva non sia disciplinata dal provvedimento in esame; se lo fosse, ci troveremmo di fronte ad un sistema obiettivamente ingiusto, quindi da cambiare. Infatti, la logica di norme così restrittive è quella di un sistema che pone a carico dei cittadini, nel suo rapporto fondamentale con lo Stato (quello che nasce in relazione allo *ius impositivum*), una sorta di onere di verifica preliminare della legittimità costituzionale della norma impositiva, pena la decadenza dal diritto di ottenere il rimborso nel caso in cui dovesse sopravvivere la dichiarazione di incostituzionalità della norma medesima.

Questa concezione si fonda su un rapporto tra il cittadino e lo Stato che non ha una base di assoluta fiducia del primo nel secondo; anzi ha una base di permanente sospetto e, quindi, di potenziale litigiosità. Invece di immaginare che il cittadino si deve fidare dello Stato e che, quindi, può presumere che almeno gli atti normativi (non dico quelli amministrativi) siano costituzionalmente legittimi, si tende a porre a carico dello stesso il rischio dell'eventuale illegittimità. Ed il cittadino, ogni volta che onora il debito di imposta, ogni volta che onora le obbligazioni che nascono da un rapporto così specifico qual è quello giuridico di imposta, o si cautela proponendo un ricorso, o rischia che l'eventuale illegittimità costituzionale non gli giovi.

Credo che questo modo di impostare i problemi sia da rivedere, anche per evitare quello che è già accaduto in materia

di SOCOF, onorevole ministro delle finanze. Tutti hanno scritto che la SOCOF avrebbe potuto essere dichiarata illegittima e molti cittadini (probabilmente tutti) l'hanno pagata anche se, il giorno dopo, si sono affrettati a riempire di ricorsi le stanze delle intendenze di finanza, per cautelarsi rispetto al rischio dell'illegittimità costituzionale. Le norme che abbiamo costruito impongono al cittadino di fare questo, anche se regolamentano la fattispecie della illegittimità costituzionale della norma impositiva.

Quindi, come diceva il relatore, anziché vedere gli uffici delle imposte travolti dalle domande dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, li vediamo travolti prima di questo evento.

Quali sono, allora, le conclusioni del discorso? Credo che nel provvedimento che ci accingiamo a varare dovremmo definire una disciplina specifica del tema dei rimborsi. E tale disciplina, in qualche modo speciale in quanto diversa da quella generale prevista dai decreti che ho citato, deve essere differente da quella proposta dal Governo. Lo deve essere perché quest'ultima è troppo restrittiva e perché, come ho cercato di dire all'inizio, modifica in peggio il regime dei rimborsi vigente nel momento in cui la questione di illegittimità è stata sollevata.

Il sistema consente di porre la domanda entro dieci anni, mentre la norma proposta dal Governo preclude tale possibilità. C'è una sorta di interpretazione autentica delle norme sul rimborso che chiude il discorso, ma lo fa quando, essendo già stata posta la questione di illegittimità costituzionale, il cittadino già poteva avvalersi del complesso delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Qui invece dettiamo una norma speciale che però innesca una sorta di interpretazione autentica di disposizioni di carattere generale, e quindi potrebbe essere destinata ad avere un'efficacia permanente e generale.

La disciplina da introdurre si deve invece fondare sul principio — che la Commissione affari costituzionali ha fatto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

proprio all'unanimità — dell'ammissibilità del rimborso a favore di tutti i soggetti che abbiano percepito in passato l'indennità di fine rapporto, a prescindere dal fatto che il ricorso sia stato o meno presentato. Una volta che concordassimo nello svincolare il diritto al rimborso dall'esistenza del ricorso, rimarrebbe solo il problema della delimitazione temporale: esso potrebbe essere liberamente discusso, tenendo conto dei condizionamenti oggettivi. Si potrebbe indicare il termine di dieci anni, che è quello che determina la prescrizione (e dunque non è un'invenzione), oppure quello di cinque anni, o un altro diverso: tutto può essere messo in discussione, se la questione di principio viene sciolta sulla base di un segno di disponibilità da parte del Governo.

Durante la discussione in Commissione, ci sono state mosse due obiezioni. La prima riguarda la grande quantità di rimborsi (il relatore Usellini li ha quantificati in cinque milioni), che potrebbe creare gravi difficoltà all'amministrazione finanziaria dello Stato. Dobbiamo tutti insieme farci carico del problema, che non riguarda soltanto il ministro o il relatore, ma il Parlamento nella sua interezza. Debbo dire che la preoccupazione è fondata, anche se non l'abbiamo avvertita quando, qualche mese fa, abbiamo approvato in quest'aula un provvedimento che ha imposto ad una grande quantità di cittadini, che presentavano soltanto il modello 101, di presentare la dichiarazione dei redditi, qualora i familiari a carico fossero stati titolari di redditi esenti superiori ad un certo ammontare. Anche in quel caso noi abbiamo aggravato di molto il carico di lavoro delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, senza avvertire una simile preoccupazione. Ma ora vogliamo farcene carico, e pertanto le proposte che abbiamo avanzato in Commissione e che mi permetterò di riformulare, se del caso, tendono a modificare in termini sostanziali le procedure di rimborso, inserendo nelle stesse elementi di automaticità che dovrebbero consentire agli uffici delle imposte veri-

fiche molto più rapide, le quali si aggiungerebbero ad un carico di lavoro ordinario che già svolgono in sede di verifica delle dichiarazioni dei redditi. Tutte le dichiarazioni dei redditi, infatti, sono sottoposte ad un certo tipo di controllo, in base all'articolo 36-bis del decreto n. 600 del 1973: in quella sede, con il sistema che abbiamo proposto in Commissione, appare possibile che si proceda alla verifica anche di tale ulteriore aspetto.

Debbo dire al ministro che non mi rassegno al fatto che l'amministrazione non sia in grado di fronteggiare le domande di rimborso: non si tratta di un dato normale, ma di un dato che appartiene alla patologia del sistema. Ci facciamo carico della situazione, ma non so fino a quando potremo continuare a farcene carico tranquillamente, di fronte alla pressione della gente, che chiede all'amministrazione di fare gli accertamenti e di procedere ai rimborsi. Comunque, la nostra proposta, proprio per non aggravare eccessivamente il carico dell'amministrazione, tende pertanto — come risulta dagli emendamenti già acquisiti agli atti della Camera — a trasferire il controllo in sede di applicazione dell'articolo 36-bis del decreto n. 600 del 1973.

La seconda obiezione riguarda l'onere. È un'obiezione importante: non condivido, infatti, le interruzioni di poc'anzi del collega Rubinacci.

Se il costo dell'operazione fosse dell'ordine di molte migliaia di miliardi, ognuno di noi avrebbe il dovere di domandarsi se una questione di principio riguardante diritti dei cittadini nei confronti dello Stato possa essere declinata, con effetti ragionevoli, con altra questione importante, come quella dei limiti di spesa, soprattutto in una fase di politica economica restrittiva come l'attuale. Di qui la nostra proposta di un rimborso da realizzare in più anni, per evitare un impatto troppo rude sul bilancio dello Stato.

Mille miliardi rappresentano un costo certamente difficile da sopportare in un unico esercizio ed ancor più lo sarebbe il costo di 1.500 o 2.000 miliardi di cui ha parlato il collega Usellini. Credo, invece,

che, ripartendo tale onere in cinque esercizi, così come prevede la nostra proposta, l'impatto finanziario sarebbe certo pesante ma compatibile con l'obiettivo di fondo della nostra proposta, che non è quello di una liberalità, bensì di un segnale importante per i cittadini.

Riteniamo, infatti, estremamente importante manifestare la nostra intenzione di mantenere con i cittadini un rapporto leale nel momento in cui si persegue una politica di rientro dall'inflazione e di riduzione della spesa pubblica.

Faccio davvero fatica, onorevole ministro delle finanze, a ritenere giusto che nel nostro paese chi assolve spontaneamente i propri doveri sia sistematicamente penalizzato rispetto a quanti non lo fanno altrettanto spontaneamente. Ricordo gli esempi — ma so di giocare in casa con lei, signor ministro — del condono tributario ed edilizio. Tutto ciò provoca turbamento nelle persone debene. Faccio ugualmente fatica a convincermi che sia giusto che ognuno di noi, nei rapporti con lo Stato, si cauteli *a priori*, piuttosto che avere fiducia. Faccio fatica a convincermi che sia giusto che vengano privilegiati quanti impiantano con lo Stato una lite, perché di questo in fondo si tratta, rispetto a quanti hanno, invece, onorato il debito di imposta, nella presunzione della legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento.

Una situazione simile è difficile da accettare, e non è certo tipica di uno Stato di diritto, bensì di uno Stato diverso, di uno Stato — come dire — un po' magliaro, che applica la legge del «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato».

Tutto ciò crea distacco tra i cittadini e le istituzioni, mentre oggi sarebbe necessario esattamente il contrario e cioè maggiore adesione rispetto alla politica di risanamento e di rigore. In questa situazione, la misura proposta testimonierebbe la volontà di costruire un rapporto leale con i cittadini, rappresenterebbe certamente un segnale politicamente significativo e, con le modalità specifiche che abbiamo individuato, non disarticolerebbe il

bilancio dello Stato e la funzionalità dell'amministrazione finanziaria.

Si tratterebbe di uno sforzo notevole, ma — ripeto — politicamente significativo.

Mi auguro di essere riuscito a spiegare le ragioni per le quali, insieme a tanti altri colleghi della democrazia cristiana ed interpretando un indirizzo presente anche in altre forze politiche che hanno presentato emendamenti analoghi, abbiamo cercato di indirizzare il provvedimento in esame lungo la strada che è stata indicata.

Si tratta di una strada difficile, complessa e ricca di problemi, ma occorre percorrerla. Il relatore ha concluso con l'auspicio che quegli emendamenti non siano riproposti.

Io voglio concludere con un altro auspicio, onorevole ministro delle finanze; che questo dibattito si concluda con un segnale del ministro delle finanze di una disponibilità verso la questione di fondo, che è la seguente: mettere tutti sullo stesso piano ancorché non abbiano presentato ricorso; il resto può formare oggetto di una ragionevole mediazione tra proposte e controproposte, alcune delle quali potrebbero anche essere state formulate con una intenzione palesemente provocatoria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non sono d'accordo con quanto ha detto il relatore, mentre potrei condividere, sia pure molto limitatamente, alcune affermazioni formulate dal collega Bianchi di Lavagna.

Il disegno di legge al nostro esame, proposto dal Governo, è già stato respinto in Commissione in sede legislativa. Nel merito, per dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, è bene ricordare che un intervento in materia è stato sollecitato dal gruppo del MSI-destra nazionale con la proposta di legge Tatarella ed altri presentata il 13 febbraio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

1984. Successivamente, di questo do atto, tutti gli altri gruppi si sono attivati nel presentare altre proposte di legge e infine il Governo, rappresentato dall'onorevole Visentini, in Commissione si è riservato di presentare un disegno di legge nella certezza di potervi includere le aspettative e le proposte di tutti i gruppi politici.

In Commissione sono state prese in esame le varie proposte di legge presentate e si è cercato, senza alcun esito, di elaborare un testo che fosse condiviso da tutti i gruppi politici, ma la stessa maggioranza non si è trovata d'accordo, per cui il disegno di legge è stato trasferito dalla sede legislativa a quella referente ed oggi è all'esame dell'Assemblea. Questo in sintesi l'iter del provvedimento, che pur non trovandoci d'accordo è stato da noi sollecitato.

Entrando nel merito, non vi è dubbio che il sistema fiscale relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro deve essere modificato. Noi, nella nostra proposta di legge, sia pure limitata al personale civile e militare dello Stato, sosteniamo che l'indennità di fine rapporto, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deve essere esente da qualsiasi imposta. Tale principio si vuole ora applicare anche a favore dei lavoratori dipendenti da imprese private.

Noi riteniamo che l'indennità di fine rapporto non debba essere sottoposta a gravame fiscale di sorta in quanto l'indennità stessa non ha certamente carattere di retribuzione, così come risulta da varie sentenze delle commissioni tributarie, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

Così come da noi auspicato, il provvedimento al nostro esame affronta tutto il problema relativo alla imposizione o meno delle indennità di fine rapporto che, come è noto, hanno un fine sociale; cioè, di dare la possibilità a colui che ha lavorato per 30-40 anni di avere una disponibilità economica per sé e la propria famiglia.

È da tener presente che le indennità, di qualunque tipo siano, in relazione alla

fine del rapporto di lavoro, sono sempre di natura previdenziale e, in base ai principi contenuti negli articoli 38 e 53 della Costituzione, non sono assoggettabili a tassazione, sia perché non hanno natura di reddito, bensì di capitale, sia perché hanno una destinazione a fini sociali stabilita da norme inderogabili, e prime fra tutte quelle del citato articolo 38 della Costituzione.

È chiaro, pertanto, il principio che le indennità di fine rapporto di lavoro hanno natura previdenziale o assistenziale, e comunque non costituiscono un reddito vero e proprio, trattandosi di un capitale prelevato da un sistema mutualistico allo scopo di assicurare al prestatore di lavoro, come dicevo, i mezzi di sostentamento indispensabili durante la vecchiaia, per sé e per il coniuge.

D'altro canto, la tassazione separata di indennità di liquidazione è in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione, per mancanza di presupposto impositivo, che è il reddito. Il prelievo fiscale in questione violerebbe proprio il citato articolo 38 della Costituzione.

Nel merito, devo dire ai colleghi che non ho mai sentito contestare da nessuno, nemmeno in Commissione, quanto hanno affermato e la Corte costituzionale, e la Corte di cassazione circa la legittimità di questa trattenuta. Credo si tratti, oltre tutto, di un problema di gettito, come in seguito preciserò.

È evidente che il provvedimento in esame lascia in sostanza pressoché invariata la situazione precedente, penalizzando maggiormente alcuni lavoratori, e forse favorendone altri. Allo stato delle cose, da oltre due anni le commissioni tributarie di primo e secondo grado e la commissione tributaria centrale accolgono sistematicamente infiniti ricorsi, riconoscendo all'indennità di liquidazione di fine rapporto di lavoro una natura eminentemente previdenziale. La principale conseguenza di tutto questo è che le intendenze di finanza continuano ad opporsi fino al giudizio dinanzi alla commissione centrale agli appelli presentati dagli

interessati, pur sapendo che si tratta di attività inutile, in quanto le opposizioni delle intendenze di finanza sono respinte in partenza.

Giova ricordare che attualmente pendono migliaia e migliaia di ricorsi, che debbono essere istruiti, e che regolarmente verranno accolti dalle commissioni tributarie. È quindi evidente che se il provvedimento in esame — sia pure con alcuni sostanziali correttivi — fosse approvato, produrrebbe un nuovo e più pesante contenzioso.

Nel merito, devo dire che proprio in questi giorni, la prima sezione della Corte di cassazione ha stabilito, con un'ordinanza trasmessa alla Corte costituzionale, che le liquidazioni di fine rapporto di lavoro non vanno tassate, confermando il principio che esse hanno funzione previdenziale, e che pertanto non possono essere assunte a indice di capacità contributiva. È il caso di ricordare che la Corte costituzionale ha più volte manifestato dubbi sulla legittimità della tassazione delle liquidazioni, perché iniqua, e tale da configurare addirittura, come si legge in una sentenza, qualcosa di più simile alla confisca che non al prelievo fiscale.

Credo, signor ministro, che avrà notato in quella sentenza questa dizione, molto chiara e precisa. Siamo convinti della nostra intransigente posizione in merito alla non tassazione della liquidazione di fine rapporto di lavoro. Comunque, come abbiamo già sostenuto in Commissione, siamo del parere che, prima di emanare un altro provvedimento legislativo di tale importanza, sarebbe opportuno attendere la decisione della Corte costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui concerne le indennità considerate nell'articolo 12, lettera e), in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione. Come è noto, ciò è previsto dalla ordinanza della Corte costituzionale del 20 giugno 1984. Questa proposta è riportata in una nostra richiesta di modi-

fica già presentata alla Presidenza, unitamente ad alcuni emendamenti.

Prima di concludere il mio intervento, desidero soffermarmi su un altro problema, che riguarda le liquidazioni di fine rapporto di lavoro. Intendo riferirmi alla legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha inteso modificare le disposizioni di cui agli articoli 2120 e 2121 del codice civile. Si tratta di una legge contestata tramite la presentazione di altre proposte, da noi successivamente bocciate. Essa, però, è stata nuovamente contestata con altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, mai discusse, essendosi conclusa l'VIII legislatura. Ricordo, comunque, che l'onorevole Piro e l'onorevole Patria, così come risulta dagli atti parlamentari, presentarono addirittura una proposta di legge allo scopo di chiarire la portata della legge del maggio 1982. In particolare, mi riferisco all'articolo 1, quarto comma, che prevede, sulle quote annuali di accantonamento, un incremento, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,50 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT. Tale riconoscimento, tra l'altro giunto con notevole ritardo, è veramente irrisorio. Nel merito, proponiamo, oltre alla presentazione di altri emendamenti, che il tasso previsto nella misura dell'1,50 per cento, sia aumentato (essendo l'accantonamento un diritto maturato dei lavoratori) sulla base degli interessi corrisposti dallo Stato ai risparmiatori sottoscrittori dei buoni del tesoro ordinari e che la rivalutazione annuale dell'accantonamento sia commisurata al tasso di inflazione registrato annualmente e pubblicato dall'ISTAT. In questo modo, cari amici e colleghi, si rende davvero giustizia sociale. Contrariamente, l'accantonamento operato dal datore di lavoro, in particolare dallo Stato che è il più grande imprenditore, è nella piena disponibilità del datore di lavoro medesimo che provvede ad investirlo senza che il lavoratore ne goda il benché minimo beneficio.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

Tutto ciò non è corretto, tanto più quando lo Stato pretende il prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto di lavoro.

Altro grande problema è quello del trattamento fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione. Noi siamo contrari ad una tale previsione, in quanto penalizza tutti coloro che, non senza sacrifici, si preoccupano della vecchiaia costituendosi una rendita vitalizia che, unitamente alla modesta pensione, consente loro di vivere con maggiore tranquillità. Si tratta di iniziative che lo Stato dovrebbe ragionevolmente incentivare, così come avviene in altri paesi europei.

Si avrebbero, inoltre, conseguenze negative per le compagnie di assicurazione, che verrebbero sensibilmente colpite nelle loro funzioni sociali nel campo delle assicurazioni sulla vita. In tal senso si sono espresse, con i loro pareri, le Commissioni I e XIII, come ci è stato segnalato in Commissione finanze e tesoro e come regolarmente viene indicato in questi documenti.

Ma all'onorevole ministro delle finanze forse non interessano queste nostre considerazioni; comprendiamo benissimo che a lui interessa il gettito, essendo sempre più preoccupato per le maggiori esigenze di bilancio. E ciò anche se ha riconosciuto, signor ministro — come ha fatto in sede di Commissione finanze e tesoro nel corso della discussione del provvedimento in esame — che «la situazione della finanza pubblica vede una crescita della spesa che in taluni settori è incontrollata». Queste parole del ministro risultano dagli atti.

Altro che incontrollata, signor ministro! Sono affermazioni che confermano le nostre preoccupazioni di sempre in merito alla dilatazione della spesa pubblica! Ecco il perché della nostra posizione quando il Governo per reperire gettito colpisce indiscriminatamente lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, unici destinatari di iniqui provvedimenti, che non possono essere certamente da noi condivisi.

È da anni che chiediamo al Governo il contenimento della spesa pubblica e la moralizzazione nell'ambito degli addetti ai lavori. Onorevole ministro delle finanze, come ella ha recentemente riconosciuto, la pressione fiscale ha raggiunto limiti insopportabili, tanto che da qualche parte si sente parlare di sciopero fiscale. Il contribuente è esasperato sia per i molteplici oneri fiscali, sia per la caotica ed inspiegabile posizione delle norme legislative in materia. Non è corretto chiedere sacrifici oltre ogni sopportabile limite, quando poi, tra l'altro, a cominciare dal servizio sanitario per finire al gioco del lotto, nulla funziona nel nostro Stato. Abbiamo milioni di lavoratori che attendono la liquidazione delle pensioni: questa, signor ministro delle finanze, è la tragica situazione del nostro paese.

Vi è, onorevoli colleghi, una possibilità per migliorare sensibilmente il bilancio dello Stato senza ricorrere sempre ai soli destinatari dell'imposizione, che sono i lavoratori. Quanti sono in Italia coloro che hanno accumulato ingenti ricchezze servendosi, nella maggioranza dei casi, del clientelismo politico, particolarmente quello al potere? Perché non andare in questa direzione per accertare i profitti?

Ricordo che vi fu una legge in tale senso per i profitti del regime fascista, ma quella legge venne abrogata perché non vennero accertati profitti in quel periodo, ossia in quel regime. Sono certo che oggi i risultati sarebbero diversi. Tornando al provvedimento in esame, concludo dichiarando che il mio gruppo, pur confermando la sua opposizione, si riserva di valutare l'orientamento del Governo sui vari emendamenti presentati da noi e dagli altri gruppi politici.

Consentitemi infine di accennare al costo eventuale dei rimborsi. Il ministro delle finanze, in un suo intervento in Commissione, disse che, se per ipotesi si dovesse provvedere al rimborso secondo le sentenze della Corte di cassazione o della Corte costituzionale, l'onere per lo Stato ammonterebbe a circa 4 mila miliardi. Infatti, il ministro ha segnalato che il costo dell'applicazione della nuova di-

sciplina a partire dal 1974, effettuando un conto approssimativo sui consuntivi depurati fino al 1981, evidenzia un gettito di 4 mila miliardi. Ma non è tanto una questione di rimborso, quanto piuttosto una questione di onestà verso coloro che hanno pagato un'imposta che non dovevano pagare e che ora deve essere loro rimborsata.

In uno degli emendamenti che ho predisposto insieme ad altri colleghi del mio gruppo viene previsto, in via del tutto subordinata, un abbattimento alla base e a partire dal 1974 di 30 milioni per tutti. Non è giusto, onorevoli colleghi comunisti, chiedere, come fate con un vostro emendamento, un abbattimento del 40 per cento, perché in questo modo si favorirebbero coloro che hanno avuto alte liquidazioni nei confronti di coloro che le hanno avute basse. Invece, la soluzione da noi proposta semplificherebbe molto l'ingranaggio così farraginoso da altri previsto, fissando, appunto, un abbattimento uguale per tutti e poi una tassazione progressiva per scaglioni. Questa sarebbe certo, ma sempre in via subordinata, la soluzione migliore per garantire una maggiore, vera giustizia sociale per coloro che sono andati in pensione (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, per la verità ci sarebbe ben poco da aggiungere a tutto quanto già detto nel lungo dibattito svoltosi per tanti mesi in Commissione. Sull'argomento che stiamo affrontando sono state presentate proposte di legge da oltre un anno. Quella che porta la mia firma, ad esempio, risale al giugno dello scorso anno. Dunque, buona parte di questa discussione potrebbe apparire superflua e questo mi induce a limitarmi a richiamare soltanto alcuni aspetti del dibattito che si è svolto.

La prima questione è quella della natura dell'indennità di fine rapporto. Un problema questo su cui si discute ancora,

anche perché recentemente si è avuta una sentenza della Corte di cassazione che ha in qualche modo riaperto la questione. Personalmente ritengo comunque che non dovrebbero più esserci problemi; in proposito occorre innanzitutto chiedersi: che cosa accadrebbe se non esistesse questa indennità? La risposta è semplice: le retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti aumenterebbero in misura pari tendenzialmente alle somme accantonate ogni anno, non importa se dal lavoratore o dal datore di lavoro; e dunque l'imposta pagata dal lavoratore aumenterebbe in base all'aliquota marginale. Ne deriva che l'indennità di fine rapporto rappresenta in sostanza un accantonamento di reddito in esenzione di imposta, ed è quindi tassabile al momento del realizzo della somma.

La situazione è abbastanza simile a quella che si verifica nei meccanismi previdenziali, in cui i contributi non sono tassati, ma le pensioni, sì. Ed è anche simile a molte altre fattispecie previste nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata, quali le plusvalenze, i compensi per la perdita dell'avviamento, eccetera.

Anche in questi casi, cioè, si tratta di reddito o comunque di capacità contributiva maturata in più anni e, quindi, pur essendo giusto e necessario tassare, non appare giusta e corretta una tassazione in sede di imposta personale progressiva, con aliquote marginali crescenti.

Da questo punto di vista ho l'impressione — richiamo su ciò l'attenzione del ministro — che si ponga la necessità di una revisione organica dell'intera materia, perché, se è incostituzionale il meccanismo di calcolo dell'imposta per quanto riguarda l'indennità di fine rapporto, probabilmente potrebbero essere considerati incostituzionali anche i sistemi impositivi relativi a redditi che hanno analoga origine e natura.

Ho sollevato tale problema in Commissione e lo ripropongo adesso, perché ritengo che la tassazione di queste categorie di reddito dovrebbe comunque ri-

sultare omogenea. È un settore impositivo che presenta notevoli disparità di trattamento; è un problema aperto, del quale temo che dovremo farci carico presto.

Venendo al tema specifico del trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto, ritengo che, una volta stabilito che si tratta di redditi tassabili, si possa legittimamente discutere su come tassarli in concreto ed i vari provvedimenti presentati ipotizzano ciascuno un metodo diverso. Non si poteva, tuttavia, non tener conto dei rilievi della Corte costituzionale e la proposta di legge presentata dalla sinistra indipendente si proponeva proprio di risolvere tali problemi ed in maniera corretta.

Ritengo comunque sostanzialmente accettabile anche la proposta del Governo, che ipotizza una soluzione diversa, ma, a mio avviso, essa rimane discutibile per alcune parti, che hanno anche un rilievo costituzionale.

La questione centrale posta dalla Corte costituzionale a base della sua ordinanza era infatti relativa al fatto che, secondo il sistema attualmente in vigore, si verifica una disparità di trattamento tra i contribuenti che, a parità di durata del periodo lavorativo e con uguale guadagno complessivo, realizzino tali guadagni nel contesto di un unico rapporto di lavoro o di più rapporti di lavoro: ora la proposta del Governo non risolve, se non in misura approssimata, il problema posto dalla Corte costituzionale, almeno nel caso in cui i redditi medi annui ottenuti in ciascun periodo dal contribuente risultino sostanzialmente diversi tra loro. Tale problema è certamente legato al meccanismo di calcolo dell'aliquota prescelto dal Governo, che rimane all'interno dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

È questo uno dei motivi di fondo per cui la proposta della sinistra indipendente prevede il ricorso ad un sistema basato su un'aliquota marginale costante e su deduzioni fisse, in modo da eliminare la difficoltà che ho appena richiamato.

Ricordo che in Commissione si è molto discusso sulle caratteristiche tecniche di

questa proposta, soprattutto perché essa ha ricevuto il voto favorevole della Commissione: infatti, come si ricorderà, in Commissione fu approvato un emendamento che proponeva la sostituzione del meccanismo di calcolo posto in essere dal Governo recependo quello proposto dalla sinistra indipendente. Nella discussione era anche emerso che tale meccanismo comportava una perdita di gettito uguale a quella implicita nel progetto del Governo; la proposta aveva anche meritato apprezzamenti per la semplicità e la trasparenza del metodo usato. Vi fu, se ben ricordo, un'unica critica e cioè che l'aliquota marginale costante implicava la fissazione di un «tetto» all'imposizione per le indennità più elevate. Ed in effetti era prevista un'unica aliquota del 30 per cento che in nessun caso poteva essere superata.

In Commissione ho più volte rilevato — desidero richiamare la questione anche in aula — che questa critica appare in contrasto con la scelta compiuta nel disegno di legge del Governo di escludere dal meccanismo di calcolo dell'aliquota le somme, «percepita *una tantum*» a conclusione di un rapporto di lavoro, e commisurate, come le indennità di fine rapporto, alla durata del rapporto di lavoro stesso. Ciò è stato fatto per ridurre l'incidenza per quei contribuenti che, a conclusione di un rapporto di lavoro, percepiscono somme elevate sommando due o più indennità. Tale soluzione appare però incoerente con il criterio di calcolo adottato, in base al quale l'aliquota viene calcolata in base all'ammontare dell'indennità di fine rapporto.

Ritengo quindi opportuno presentare anche in aula degli emendamenti volti ad eliminare questa incongruenza ed a ridare piena razionalità e trasparenza al metodo di calcolo proposto dal Governo, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra contribuenti che, pur percependo somme uguali, verrebbero tassati in maniera assai diversa a seconda che essi percepissero una o più indennità. Il sistema di calcolo che avevo proposto eliminava tale problema in virtù proprio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

dell'aliquota unica e della unica deduzione di 600 mila lire per ogni anno di lavoro prestato. Nonostante l'approvazione di questa soluzione in Commissione, la maggioranza ed il Governo non hanno ritenuto opportuno di continuare la discussione su quella base ed hanno preferito che il provvedimento fosse discusso in Assemblea. La cosa non mi duole, anche se rimango convinto che la soluzione approvata e poi accantonata era più semplice, più trasparente e più razionale rispetto a quella del Governo. Tuttavia quest'ultima risulta accettabile, tant'è vero che non ritengo opportuno riproporre ora in aula l'emendamento che fu approvato in Commissione. Vorrei solo ricordare che il motivo per il quale noi oggi discutiamo del provvedimento in aula è che fu approvato un emendamento dell'opposizione che cambiava il sistema di calcolo predisposto dal Governo. So bene che il motivo sostanziale dell'approvazione di quell'emendamento fu un altro, vale a dire la difficoltà della maggioranza di trovare un accordo su alcuni problemi di fondo del provvedimento, che si manifestò nell'improvvisa scomparsa fisica della maggioranza nel momento della votazione.

FRANCESCO PIRO. *Ghostbusters!*

VINCENZO VISCO. In precedenza, altri emendamenti erano stati approvati o respinti, ma quando si giunse a questo emendamento, che mutava il sistema di calcolo predisposto dal Governo, la Commissione inaspettatamente lo approvò, ed è questo il motivo per il quale oggi ci troviamo a dibattere in aula questo provvedimento.

A parte queste puntualizzazioni, peraltro opportune, do atto volentieri al relatore e al Governo di aver risolto correttamente alcune questioni che erano state poste dall'opposizione — e che io avevo sollevato nella mia proposta di legge — accettando in un caso un mio emendamento e riproponendo in un'altra forma una mia osservazione. Si tratta di due correzioni rilevanti, vale a dire l'esclusione

dal meccanismo di calcolo, ai fini della determinazione dell'aliquota, dei periodi di anzianità convenzionali (che non di rado vengono concessi dai datori di lavoro), e della considerazione unitaria, sempre ai fini del calcolo della imposta, dell'ipotesi di più rapporti di lavoro a tempo parziale e contemporanei. Erano questioni che avrebbero potuto portare ad agevolazioni eccessive in alcuni casi; sono state correttamente risolte e ne do volentieri atto.

Ritengo viceversa molto meno soddisfacente la soluzione data all'altro problema di fondo che era emerso nel dibattito, in relazione alla disparità di trattamento fiscale esistente tra risparmio forzoso, cioè indennità di fine rapporto, e risparmio volontario, cioè le somme costituite mediante accumulazione di premi assicurativi in esenzione di IRPEF.

Su tali questioni vi sono state varie oscillazioni tra i colleghi della maggioranza, anche se nella sostanza devo dare atto che il principio della necessità di una imposizione è stato generalmente accolto da tutti i gruppi o quasi da tutti i gruppi, e fatto proprio sin dall'inizio dal ministro.

Del resto, la sostanziale opportunità di una equiparazione dei due istituti era già stata sottolineata con la consueta lucidità dal collega Usellini nella sua proposta di legge (anche se in quella proposta vi era l'equiparazione dell'indennità di fine rapporto alle assicurazioni sulla vita e non viceversa). Però sulla soluzione da dare a questo problema vi sono state molte incertezze, oscillazioni ed anche non pochi timori, di cui anche il relatore si è in parte fatto portatore. Tali incertezze e tali timori sono in parte giustificati da un elemento di ambiguità intrinseco alle assicurazioni sulla vita così come si sono andate evolvendo in concreto, che in parte servono a coprire un rischio ed in parte contengono un elemento di pura capitalizzazione.

Io ritengo che, almeno rispetto alla logica dell'istituto, l'esenzione appaia comprensibile per le polizze di puro rischio, ma certamente non per le polizze miste, che in realtà rappresentano oggi uno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

strumento di elusione fiscale volto ad evitare la progressività dell'imposta. Sicché la soluzione più semplice e razionale sarebbe quella di consentire la deducibilità fiscale soltanto per le polizze di puro rischio ed eliminarla per tutte le altre. Vorrei sottolineare che tale soluzione non è affatto in contrasto con l'obiettivo, che penso tutti noi condividiamo, di arrivare ad una riforma dei sistemi previdenziali basata sull'integrazione della previdenza pubblica con accantonamenti privati costituiti in esenzione d'imposta.

Si tratta di due problemi diversi da risolvere in sedi diverse. In questa sede noi dovremmo preoccuparci di evitare una elusione fiscale realizzata attraverso il ricorso a polizze miste, viceversa, la previdenza integrativa implicherebbe un'esenzione degli accantonamenti (entro limiti che saranno stabiliti a tempo opportuno) e la tassazione della rendita al momento in cui essa matura. Ritengo che su questo punto sarebbe opportuno individuare soluzioni meno timide di quelle proposte dal Governo, proprio perché andiamo verso un sistema che sicuramente apporterà dei benefici al risparmio assicurativo. Pertanto certe preoccupazioni e certe pressioni del mondo delle assicurazioni, timoroso di un intervento sulle polizze vita, non mi pare che abbiano molta ragion d'essere.

In ogni caso il fatto che il principio della tassabilità di questi capitali sia contenuto nel testo del disegno di legge uscito dalla Commissione è positivo ed io personalmente non lo sottovaluto.

Vi è infine la questione della retroattività del nuovo metodo di calcolo. Ho ascoltato con attenzione ed interesse il collega Bianchi di Lavagna e devo dire che alcuni degli argomenti da lui portati hanno un certo fondamento, tuttavia non mi sentirei di condividere nel merito la soluzione da lui proposta, nè ritengo che si possa, su basi esclusivamente formali, proporre una soluzione che avrebbe poi un costo non irrilevante sulla finanza pubblica. In verità, l'impressione del collega Minervini e mia è che su tale questione, in ogni caso — quale che sia la

soluzione proposta — si verificherebbero comunque polemiche, ricorsi, e verranno sollevate questioni di costituzionalità, sicché, forse, intervenire potrebbe risultare inutile perché in ogni caso si avrà un contenzioso. Pertanto, non abbiamo avanzato una proposta in merito e ci riserviamo di valutare con attenzione quelle che verranno da altri colleghi e da altri gruppi.

Vorrei concludere facendo osservare che è passato circa un anno dall'ordinanza della Corte, quasi un anno dalla presentazione dei progetti di legge e dieci, undici mesi dall'inizio della discussione (prima informale e poi formale) in Commissione e che fino ad adesso nessuna soluzione è risultata possibile. Devo anche dire che la necessità di sospendere i lavori per esaminare altri provvedimenti di notevole rilievo non mi sembra una giustificazione pienamente valida, per il ritardo di un anno intero, ed infatti lo stesso collega Usellini ha ricordato che il dibattito su quei provvedimenti è terminato nel mese di marzo. Penso che su questo ritardo abbiano giocato molto le divisioni della maggioranza sulla retroattività e sulla questione delle assicurazioni-vita, come è confermato dalla relazione e dello stesso dibattito. Poi, forse, vi è stata anche — non ultima — la preoccupazione, abbastanza evidente, del ministro delle finanze di evitare delle votazioni troppo a ridosso delle elezioni amministrative su questioni che avrebbero potuto comportare un aumento della spesa.

Nel frattempo, però, vi sono migliaia di contribuenti in attesa ed abbiamo avuto situazioni di incertezza e polemiche. Io stesso ricevo lettere di persone che sono andate in pensione e che aspettano di sapere con quali criteri la loro liquidazione sarà tassata. Mi si consenta, quindi, di dire che la vicenda del trattamento fiscale delle liquidazioni non è stata un buon esempio di coesione della maggioranza e di capacità di governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Piro.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro delle fi-

nanze, siamo di fronte ad una situazione abbastanza strana. Di solito, nel Parlamento della Repubblica si varano parecchie leggi senza copertura, salvo poi taluni pianti di cocodrillo che il ministro del tesoro ogni tanto fa e che di cocodrillo rimangono, perché la responsabilità di coprire le spese che vengono decise spetta al ministro del tesoro. Accade poi, come è capitato anche la settimana scorsa, di fare un rinvio a presunte responsabilità del ministro delle finanze, il quale invece fa molto bene a ripetere ovunque che l'Italia non ha bisogno di nuove tasse e che, semmai, il carico tributario è squilibrato e a ripetere ovunque con la chiarezza che gli è propria che si tratta, al contrario, di studiare una nuova struttura del prelievo fiscale che sia in grado di invertire una rotta che per molti anni è stata seguita con diverse responsabilità.

Di tali responsabilità, come è evidente, si potrà parlare in altra sede, in una sede propriamente politica, mentre in una sede come questa, dove ha luogo una discussione generale, non si può negare di essere di fronte ad una serie di protezioni di cui hanno goduto gli evasori fiscali e ad una serie di persecuzioni subite invece dai lavoratori dipendenti, specialmente da quelli collocati in una fascia medio-alta di reddito.

Tante volte mi meraviglio quando sento coloro che si opponevano a determinate misure contro l'evasione fiscale improvvisarsi adesso difensori delle tasse, mentre non hanno fatto altrettanto quando gli evasori fiscali erano in grado di ricevere dallo Stato i contributi perché, risultando poveri, non solo frodavano lo Stato dal lato delle imposte che non pagavano, ma addirittura riuscivano ad avere la pensione sociale, ad avere l'integrazione al minimo, a pagare in qualche città il latte in misura diversa dagli altri cittadini. In qualche caso, il figlio dell'evasore fiscale non ha pagato la retta della refezione scolastica, pagata invece dal figlio di Ciputi.

Allora, io voglio dire con la massima franchezza, signor ministro, che un caso

classico di eccesso di imposte è esattamente quello relativo alle liquidazioni. Io rispetto l'opinione del collega Alpini, ma la penso in modo radicalmente diverso dal suo. Considero, cioè, che le liquidazioni siano un reddito e che, come tali, proprio in quanto reddito, debbano essere tassate, così come dovrebbero essere tassati tutti i redditi.

RENATO ALPINI. La Corte costituzionale non ha detto così!

FRANCO PIRO. Ripeto di avere rispetto per quanto tu hai affermato, Alpini, ma di avere un'opinione diversa. Mi si può fare, semmai, l'obiezione opposta, e cioè che io cerco sempre di far tassare i redditi attualmente non tassati. Questa è una obiezione che accetto, perché effettivamente, come tanti altri colleghi, posso essere vittima anch'io di una certa, eccessiva ansia di giustizia fiscale, che può portare a volte a rovinare quello che invece si può aggiustare. E allora, vediamo che cosa si può aggiustare.

Penso che il collega Usellini, che in qualche modo ha una paternità nell'aver affrontato questo problema forse prima di altri, in un modo che sicuramente egli stesso ha poi saputo correggere, offrendo al Governo suggerimenti importanti per la redazione del testo conclusivo che è oggi al nostro esame, abbia riassunto egregiamente l'iter parlamentare del provvedimento.

Per l'appunto, si tratta di un provvedimento la cui filosofia è quella di restituire imposte non dovute. Ma perché non dovute? Non dovute perché mai decise da nessun Governo e da nessun Parlamento, ma in qualche misura provocate dallo stesso sistema complessivo che si tratta di correggere. Sappiamo quanto sia importante correggere questo sistema che ha provocato un eccesso di drenaggio fiscale sui redditi da lavoro dipendente e particolarmente sui redditi medio-alti.

Indubbiamente sono stati fatti tanti errori di cui, certo, non porta la responsabilità il ministro delle finanze il quale, il contrario, ha il merito di aver sollevato tale

problema compatibilmente con la situazione del bilancio dello Stato. Voglio dire con la massima franchezza che, sicuramente, la divisione tra tartassati ed evasori che esiste nel paesaggio fiscale italiano dipende anche da una spesa pubblica eccessiva e, soprattutto, mal distribuita. Ha ragione il ministro delle finanze, ha ragione il Presidente del Consiglio, hanno ragione tutti coloro che richiamano sempre la necessità di stabilire, nell'ambito dei meccanismi di controllo della spesa, regole certe e non discrezionali.

L'onorevole Visco poc'anzi annunciava la sua intenzione di riportare il provvedimento al nostro esame a tutto il sistema previdenziale italiano. Ebbene, posso dire con la massima franchezza, essendo stato relatore per la parte economico-finanziaria sui disegni di legge di riforma del sistema pensionistico ed anche su quelli di perequazione, che il testo presentato dal Governo è stato modificato a favore di categorie che non avevano alcun diritto da rivendicare, dal momento che in passato erano state già ripagate dallo Stato di sacrifici effettivamente sopportati. Ed il ministro del tesoro non ha fatto una piega mentre, in seno alla Commissione bilancio, i rigoristi di questi giorni non hanno avuto alcuna difficoltà ad elargire a piene mani quello che oggi dicono di voler contenere. E perché dicono di volerlo contenere? Io ho la sensazione che, in realtà, chi non vuole ristrutturare il carico tributario stia cercando in tutti i modi di far svolgere un *referendum* che sarebbe bene evitare. Ma tutti sanno che c'è un modo solo per evitare il *referendum*: trovare una soluzione equilibrata, giacché è del tutto chiaro che, anche se vincessero i fautori del *referendum*, una parte delle 27 mila lire sarebbe sicuramente assorbita da un prelievo tributario che rimarrebbe iniquo.

Se, allora, la strada è quella di restituire l'eccesso di imposte, sapendo che queste, in Italia, gravano troppo sui salari, sugli stipendi e sui profitti, mentre gravano troppo poco sulle rendite...

GIUSEPPE RUBINACCI. Adesso le fac-

ciamo gravare anche sulle indennità di liquidazione!

FRANCO PIRO. Onorevole Rubinacci, ho detto prima al collega Alpini che, per quello che mi riguarda, ho una filosofia molto banale: qualsiasi reddito deve essere sottoposto a tassazione. Ed allora, proprio per questo bisogna dire come stanno le cose.

Bisogna dire che la proposta presentata dal ministro delle finanze è la più corretta in quanto compatibile con l'attuale situazione delle casse dello Stato. È una proposta che recupera idee e suggerimenti che, da settori della maggioranza e dell'opposizione comunista, sono venuti in ordine al trattamento squilibrato tra un risparmio obbligatorio sottoposto a tassazione ed un risparmio volontario che si produceva non solo in regime di deducibilità degli imponibili ma anche, e soprattutto, in termini di riscatto dopo dieci anni di premi finali che si erano, ripeto, precostituiti in deducibilità dall'imponibile e che si configuravano in esenzione di imposta.

Che grande pacchia! Specie se ciascuno di noi ha l'onestà di riconoscere ciò che il ministro delle finanze ha detto in Commissione, e cioè che buona parte di quanto è stato pagato dalle compagnie di assicurazione, ad esempio nell'ultimo anno, non si riferisce al caso di morte o al caso di scadenza del contratto, ma a quello di rescissione anticipata del contratto medesimo! Che cosa significa tutto ciò? Che ai vantaggi consentiti dalla legge si sono aggiunti quelli della elusione fiscale.

Ecco perché è importante la soluzione proposta dal ministro delle finanze, quella cioè di tassare il guadagno da capitale; ecco perché (rispondo all'appunto fatto dall'onorevole Visco) io stesso, a nome del gruppo socialista, ho corretto la posizione assunta inizialmente. Perché l'ho fatto? Perché le compagnie di assicurazione si sono comportate in modo differenziato; alcune di esse si sono comportate bene ed hanno chiesto, ad esempio, di studiare un meccanismo di detassazione dei guadagni corrisposti dal decimo anno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

in poi: proprio quella detassazione magari del 2 per cento che il ministro delle finanze ha giustamente accolto. Su che cosa, infatti, si deve basare un progetto di fondi-pensione? Proprio sull'incentivo fiscale offerto dallo Stato. Paradossalmente, però, in Italia lo Stato offriva l'incentivo fiscale alle compagnie private di assicurazione e lo negava ai fondi-pensione. Ricordo che nella Commissione speciale presieduta dall'onorevole Cristofori è stata già esaminata una norma che sancisce l'equiparazione tra il trattamento fiscale dei fondi-pensione integrativi e le polizze vita. Lo abbiamo fatto — pensiamo — proprio nello spirito delle considerazioni del collega Visco, che è quello di consentire ai lavoratori italiani che vogliono, oltre alla pensione determinata sulla base dei contributi versati, crearsi una previdenza integrativa, di poter raggiungere tale obiettivo.

Che cosa rappresenta, infatti, se non questo, l'enorme mole di risparmio che esiste nel nostro paese? Io vivo in una delle città più risparmiatrici d'Italia, cioè a Bologna: quanti sanno che a Bologna vi sono ben 2.500 miliardi depositati? È noto che Bologna, anche se ora è forse un po' meno rossa, è sicuramente opulenta: e tuttavia fatica a far decollare meccanismi di risparmio che sono tipici delle società industriali avanzate. Ora, sono convinto che, se accetteremo le proposte avanzate dal ministro delle finanze e contenute nel testo in esame, che è stato illustrato dal collega Usellini, avremo fatto complessivamente un'opportuna opera di riequilibrio. Non saranno, allora, più possibili, infatti, certi meccanismi di elusione, che oggi sono realizzabili con le polizze vita stipulate con le compagnie private di assicurazione; e se è giusto che queste ultime agiscano sul mercato, non è certamente giusto che abbiano dei vantaggi, rispetto alla competizione che può essere organizzata da altri operatori del mercato finanziario.

Ecco, allora, il punto saliente: la detassazione a partire dal decimo anno favorisce appunto quella lunga durata che consente di definire il carattere previden-

ziale del risparmio investito. Certo, signor ministro, ci auguriamo che dal Governo giunga un aiuto, affinché si riesca ad eliminare quel complesso di vincoli inopportuni che oggi grava sulle compagnie di assicurazione.

È noto infatti che queste ultime debbono investire una certa quota di patrimonio in immobili, ed è altrettanto noto, anche se forse da poco tempo, che l'investimento in immobili non rappresenta certo la migliore garanzia per il risparmiatore. Mi fermo qui, perché altrimenti si aprirebbe un'altra vicenda, quella dei risparmi male impiegati in immobili, talché al crollo degli immobili ha fatto riscontro il crollo dei risparmi, con conseguenze negative a carico di persone che avevano risparmiato e che si erano affidate a soggetti che hanno sbagliato nel gestire tali risparmi. È comunque certo che lo Stato deve evitare siffatti meccanismi, i quali, nati dietro l'idea di far svolgere un ruolo sociale positivo alle compagnie di assicurazione, in considerazione del *deficit* dell'offerta pubblica di abitazioni, sono oggi diventati veri e propri vincoli. Signor ministro, lei sa meglio di me che un fondo comune può rendere molto, molto di più!

Veniamo al punto affrontato con grande chiarezza nell'intervento del collega Bianchi di Lavagna. Non ho alcuna difficoltà a dire, come del resto ho sempre detto, che il ragionamento impostato dal collega in ordine a provvedimenti di questa natura è sempre stato assai coerente (ciò che non accade sempre). Anche oggi, egli ha ritenuto di ribadire che non si può premiare il contenzioso, mentre si negano diritti. Ecco, voglio dire al collega Bianchi di Lavagna che si tratta di un discorso giustissimo, ma che deve fare i conti con la situazione. Ho spesso sentito dire, durante la vicenda della riforma pensionistica (riforma che speriamo di poter sottoporre all'Assemblea entro il mese di settembre), che non è tollerabile che si vada avanti sulla base di privilegi consolidati e di diritti negati. Qui, però, il problema è questo: occorre affermare il

principio, oppure occorre ammettere (con tutta franchezza) che non siamo nelle condizioni di far fronte, nel bilancio dello Stato, alle conseguenze derivanti da tale principio se esso fosse riconosciuto giusto? Il collega Bianchi di Lavagna ha sempre ricordato — e questo gli fa onore, dal punto di vista dell'onestà intellettuale — che le scuole di pensiero sono, per l'appunto, diverse. C'è chi afferma che quel diritto vale per dieci anni e c'è chi sostiene il contrario. Lo Stato non può non scegliere, deve decidere, essendo cosciente che fissando, ad esempio, il rimborso dal 1° gennaio 1983, commette comunque un'ingiustizia rispetto a chi ha preso la liquidazione fino al 31 dicembre 1982! Il meccanismo, però, purtroppo è questo. Si tratta di un mosaico in cui ad ogni tassello aggiustato un altro si sposta. Una decisione, comunque, va assunta e come gruppo socialista, vogliamo indicare chiaramente la nostra opinione.

Condividiamo in linea di principio il ragionamento dell'onorevole Bianchi di Lavagna, ma non riteniamo che esso sia materialmente realizzabile. Il collega ha avanzato delle proposte in Commissione e le ha ribadite in questa sede, ma non riteniamo che il bilancio dello Stato sia in condizione di poter far fronte nel caso in cui l'interpretazione del collega Bianchi di Lavagna venisse assunta dal Governo o — dovrei dire in questo caso — da qualcosa di più del Governo.

Noi riteniamo si debba andare ad una soluzione parlamentare concordata. Riteniamo che l'attuazione del principio vada graduata e che occorra provare forme di possibile soddisfazione del diritto dal momento che il ministro delle finanze può sicuramente riconoscere che questo Parlamento, su questo specifico provvedimento, per la prima volta ha invertito certi suoi vizi pubblici, perché — a dire il vero — si è preoccupato prima della copertura e poi della legge.

Questo è un segno di responsabilità della Commissione finanze e tesoro della Camera e lo stesso non si può dire per altre Commissioni di questo ramo del

Parlamento.

Per queste ragioni pregherò i colleghi dell'opposizione comunista di aiutarci all'interno in una soluzione equilibrata. So bene che mi si può obiettare che i diritti acquisiti non si toccano. Qualche mese fa ho sottoscritto insieme all'onorevole Antoni una dichiarazione nella quale cercavamo di indicare una strada percorribile. Il ministro delle finanze ci ha richiamato ai duri conti. Lui stesso non si stanca mai — e giustamente — di ribadire la necessità di rientrare in questi conti ed io non vorrei essere oggetto della critica che amava rivolgere Arturo Carlo Jemolo a quanti gli dicevano che i diritti acquisiti non si toccano, perché con i diritti acquisiti — affermava Jemolo — Maria Antonietta sarebbe ancora a Versailles. E si tratta, aggiungo io, della regina che proponeva di dare *brioche* al popolo che aveva fame.

Il provvedimento in discussione non deve fare altro che iniziare a restituire ciò che è giusto che sia restituito. Di qui la necessità di una soluzione equilibrata. Come giustamente ricordava l'onorevole Usellini, vi sono aziende in difficoltà rispetto a scadenze ormai urgenti del *turn over* di mano d'opera qualificata. Vi sono lavoratori che attendono questo provvedimento per andare in pensione. Vi sono programmazioni aziendali per la cui definizione si attende questo provvedimento. Mi rendo conto, però, che la settimana in corso è delicata, signor ministro delle finanze. In questi giorni, infatti, il Governo — a cui io auguro ogni successo — sta cercando di evitare il *referendum*. Vedo che il collega Varese Antoni sta sorridendo, ma spero che, a differenza dell'onorevole Visco, voglia indicare una soluzione. Il collega Visco non lo ha fatto. È giusto ricordare che vi sono delle divisioni nella maggioranza, ma vorrei sapere — e questa era l'origine della mia interruzione — che cosa proporrebbe il collega Visco, se fosse magari — come io gli auguro di diventare — sottosegretario alle finanze.

Non è facile trovare una soluzione a questi problemi. Qualsiasi intervento, in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

fatti, rischia di scontrarsi con i vincoli oggettivi del bilancio dello Stato o con una situazione squilibrata. È giusto denunciare tale squilibrio, ma bisogna avere il coraggio di correggerlo gradualmente entro i limiti ed i percorsi stabiliti dal sentiero di rientro della finanza pubblica (*Commenti del deputato Visco*). Non solo, si deve anche riconoscere — come credo e spero vorrà fare il collega Antoni — che il testo al nostro esame, anche grazie all'opposizione comunista ed alla sinistra indipendente, sancisce la fine di uno squilibrio fra la tassazione del risparmio obbligatorio e la mancanza di tassazione del risparmio volontario. Tutto ciò non avviene entro i termini che i colleghi dell'opposizione comunista richiedevano. Non so se loro insisteranno su un diverso livello di aliquote, così come facevano all'inizio, al fine di far scendere l'aliquota al 18 per cento, cioè quella minima, prevista per i redditi da lavoro dipendente. Un ragionamento di questo tipo non è privo di logica, ma non spetta certamente a me dare consigli sulla gradualità.

A me interessa dire che questa è una settimana importante nei rapporti tra Governo e movimento sindacale e mi interessa dire che in queste ore la CGIL ha lanciato una proposta per evitare il *referendum*. Dentro questa proposta la CGIL, che ha una maggioranza comunista, indica anche questo provvedimento che non può che essere il frutto di una linea di tendenza che il ministro delle finanze ha sempre riconosciuto come valida e alla quale egli stesso, con grande coerenza, si è ispirato. Cioè quella di una progressiva riduzione dei caratteri di progressività del nostro sistema tributario e di una possibile restituzione del drenaggio fiscale che l'onorevole Visco ha stimato in modo diverso dal ministro delle finanze, ma che indubbiamente può consentire al nostro paese di evitare il *referendum*, perché i costi della consultazione popolare per la finanza pubblica sarebbero molto più alti, qualunque ne fosse l'esito, giacché questo clima ha già determinato un riaccendersi della spinta inflazionistica che provoca un aumento del prelievo fiscale non do-

vuto sulle liquidazioni, sui salari e sugli stipendi.

Per questo, signor ministro, noi socialisti abbiamo ritirato i nostri emendamenti e non ne presenteremo altri; ci rendiamo conto che molti aspetti del provvedimento potrebbero essere migliorati, ma quello al nostro esame rappresenta attualmente il punto di equilibrio possibile.

Per queste ragioni, noi in questi giorni ci impegneremo per riuscire ad avere un ampio consenso del Parlamento su una legge giusta e che è stato merito delle Camere e del ministro delle finanze aver voluto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, intervengo a dibattito inoltrato e mi considero per questo assai fortunato perché ho potuto ascoltare il relatore, numerosi colleghi e soprattutto perché ho potuto annotare come le varie questioni, presenti in questo provvedimento, siano di volta in volta affrontate sia pure con diversità di giudizio e di valutazioni.

Desidero anche cogliere un aspetto più generale dell'intervento del collega Piro, al quale chiedo scusa sin da ora se più volte a lui farò riferimento, ma non in modo malevolo, ancorché sia dell'avviso che un appello a questioni più generali, come quelle del *referendum* o della posizione della CGIL, sarebbe stato più opportuno farlo più tempestivamente e non direttamente collegato al disegno di legge al nostro esame: comunque ben venga.

Il testo di questo provvedimento è assai dissimile da quello originario presentato dal Governo, successivamente alle numerose iniziative parlamentari, fra le quali anche quella del gruppo comunista, in materia di trattamento tributario delle indennità di fine rapporto.

Se significative differenze sono avvertibili nella prima parte, cioè a tutto l'articolo 4, quella sulle liquidazioni, non pare a noi che possa esservi dubbio sul fatto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

che la maggiore innovazione consista nella estensione della materia trattata.

Infatti, con l'articolo 5 vengono sottoposti a tassazione i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione. L'innovazione, oltre tutto, è tale da consigliare o addirittura da rendere necessaria la modifica del titolo del disegno di legge medesimo, non più limitato al trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, per cui il testo idoneo ci pare essere quello della nostra proposta di legge.

Ma non è certamente da questa questione o da questa eccezione formale che prendo lo spunto per avviare l'esame delle questioni relative alla materia trattata. La realtà è che, nonostante la dichiarata avversione di alcuni gruppi parlamentari e le incertezze mostrate dal Governo, è infine prevalsa una linea che tiene conto della maggiore ragionevolezza con la quale il nostro gruppo ha affrontato, sin dall'inizio, la materia nel suo complesso. Solo la nostra proposta di legge, a firma Triva ed altri, infatti prevede, oltre a una nuova disciplina del trattamento delle liquidazioni, l'avvio a tassazione, appunto, dei capitali percepiti per assicurazioni sulla vita.

Si può certamente discutere, e continueremo a farlo, sulla entità della tassazione. Occorre subito eccepire da parte nostra sia su tassazioni troppo lievi, (per evidenti ragioni di equità), sia su eccessi di tassazione, non desiderabili e, tutto sommato, non produttivi. Sul principio da noi sollevato, riconosciuto anche questa sera nel corso del dibattito, ha finito per manifestarsi una larga convergenza, contrastata solo da posizioni corporative, di fatto minoritarie.

Noi riteniamo che avrebbe maggiormente giovato una posizione dello stesso ministro più decisa fin dall'inizio, visto che «il problema esiste», come egli ha affermato nella seduta del 3 ottobre 1984 in Commissione finanze e tesoro. Non sottovalutiamo, tuttavia, le difficoltà e gli intralci che gli sono venuti dalle file della maggioranza ed in particolare da democristiani e liberali. Il fatto è che reticenze ed

ostilità hanno pesato sia sul merito del provvedimento (mi riferisco alla quantità ed a vari altri aspetti della tassazione), sia sui tempi del relativo *iter* parlamentare. A proposito di quest'ultimo, è sufficiente ricordare che il ministro si è veduto costretto a rinviare i suoi stessi propositi. Come si legge nel verbale della Commissione finanze e tesoro, egli aveva affermato, il 3 ottobre, che avrebbe presentato un disegno di legge nel termine di non oltre un mese; ed invece si è giunti all'articolo 5 dell'attuale provvedimento nel marzo 1985. In seguito, la maggioranza si è fatta volutamente battere in Commissione, determinando così, per sua scelta, le condizioni dell'ulteriore ritardo con il quale solo oggi si passa all'esame dell'aula. Tornerò in seguito sulla questione del ritardo, per la sua rilevanza a proposito del progetto di legge in esame; ma desidero tranquillizzare il collega Piro, gli altri colleghi e lo stesso ministro sulla nostra posizione: noi desideriamo che questo provvedimento possa superare l'esame dell'Assemblea, passare rapidamente all'altro ramo del Parlamento, e diventare quanto prima legge dello Stato.

C'è da osservare che finalmente l'esame del provvedimento comporta oggi anche l'esame delle norme relative alle assicurazioni. Nell'impostazione della nostra proposta di legge, come abbiamo scritto nell'illustrazione, ci ha sorretto la convinzione che si dovessero ricercare equità e rispondenza al criterio della capacità contributiva operando sulle liquidazioni (per la cui attuale tassazione sussistono elementi di incostituzionalità, per ultimi sottolineati dalla Corte costituzionale nella nota ordinanza del giugno 1984); ma che congiuntamente si dovesse, appunto per ragioni di equità, estendere la tassazione ai capitali liquidati alla fine del contratto di assicurazione. Come è noto e più volte ricordato, questi ultimi usufruiscono della doppia esenzione fiscale, sia dei premi annuali fino alla concorrenza di 2 milioni e mezzo, sia di quella dei capitali percepiti per assicurazioni sulla vita.

Per questa ragione abbiamo sottoscritto, nel marzo scorso, con il collega

Piro, una dichiarazione comune nella quale, fra l'altro, apprezzando la decisione del ministro di accogliere le richieste parlamentari sulla loro tassabilità, si sottolinea «l'opportunità di elevare la base imponibile e di aumentare l'aliquota. Tale posizione può far conseguire anche un risultato concreto per l'erario». Questa è l'altra risposta che dovevo al collega Piro, il quale può anche non ricordare più che questa è la parte centrale di quella comune dichiarazione, ma, quando si preoccupa di questioni di finanza pubblica, non può non ricordare che la nostra richiesta, compresa quella di elevare dal 12,50 al 18 per cento l'aliquota per la tassazione dei capitali sulle assicurazioni, corrisponde all'esigenza, di cui l'opposizione si fa carico, di conseguire un risultato concreto per l'erario.

Si tratta, dunque, di un orientamento apprezzabile, perché tiene conto delle esigenze finanziarie dello Stato, ricercando compensazioni nel momento in cui si va a detassare un cespite di gettito, evidentemente meno apprezzato da altri che pure sono chiamati a maggiore responsabilità di quella dell'opposizione. Ricordo che questa nostra posizione è stata addirittura definita assai moderata dal collega Visco.

Noi siamo partiti dal presupposto di un recupero dell'equità e della giustizia sociale, operando in un settore — quello delle rendite finanziarie — che beneficia di evidenti vantaggi fiscali che non hanno, a nostro avviso, ragione di continuare a sussistere in quanto anacronistici e contraddittori con una politica di estensione della base impositiva.

Nel contesto del provvedimento si tratta, dunque, di ridurre lo scarto fra la tassazione delle liquidazioni e quella delle assicurazioni volontarie, con una migliore distribuzione del carico fiscale, così come abbiamo sostenuto insieme al collega Piro. Sembra a me che, così impostata la questione, assuma minore rilievo la disputa se si tratti di rapporti eguali (mi riferisco ovviamente alle liquidazioni ed alle assicurazioni volontarie) certamente simili o analoghi, trattandosi pur

sempre di risparmio forzoso l'uno e volontario l'altro. La questione, infatti, in questo modo risulta sovrastata da un'altra più generale rappresentata, per l'appunto, dalla equità e dalla riduzione, almeno, della disparità di trattamento.

Tutto questo non c'è dubbio che valga sotto il profilo dei principi che noi abbiamo sentito riaffermare ripetutamente, ed in ultimo anche questa sera. Noi — lo ripeto — siamo gli ultimi a sottovalutare l'aggiunta, al testo originario, della tassazione dei capitali corrisposti per assicurazioni sulla vita; anzi, la apprezziamo. Il merito, però, presta il fianco ad osservazioni critiche, e non solo da parte nostra.

È vero che i principi — così si dice — si pagano con una lira, ma è altrettanto vero che in materia di tasse una cosa è una lira ed altre sono mille lire (per dirla in moneta spicciola). Nell'accoglimento della nostra proposta si intravede purtuttavia la residua concezione che questi capitali devono usufruire di un trattamento speciale: ecco perché restano le nostre osservazioni critiche su questa parte del provvedimento.

Ad avvalorare quanto ho fin qui affermato, valgono le seguenti considerazioni sull'onere di imposta, per quanto sia possibile raggiungere un elevato grado di approssimazione, considerata la variabilità delle condizioni contrattuali e dei rendimenti.

Alcuni dati di base possono essere esaminati: nel 1984 le compagnie assicuratrici hanno rimborsato per casi di morte (ecco un altro riferimento alle affermazioni del collega Piro) 90 miliardi e per scadenza di contratti oltre 200 miliardi, invece per rescissione anticipata dei contratti quasi 370 miliardi. Il che vuol dire che si è trovato il sistema per eludere largamente l'imposta.

Il rendimento medio delle polizze vita — lo traggio dalla rivista *Suma* del 5 gennaio 1985, ed in particolare da una monografia a firma Paola Bombieri — è stato dell'ordine del 15 per cento annuo; a ciò va aggiunto lo sgravio fiscale, nonché la non tassabilità del capitale finale.

Considerato un premio annuo di 2 milioni, l'imposizione sui capitali percepiti, calcolata sulla base dell'attuale testo del disegno di legge n. 1973 (ricordo che la tassazione attuale è del 12,50, ma sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi è ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo, per altro senza calcolare la migliore condizione della riduzione di un terzo in caso di decesso), porta le seguenti incidenze sul capitale riscosso: il 3,14 per cento sulla durata di cinque anni; il 5,41 per cento sulla durata di dieci anni; il 7,13 per cento sulla durata di 15 anni; l'8,53 per cento sulla durata di venti anni; il 9,61 per cento sulla durata di 25 anni. Mi scuso per questo mio riferimento alle cifre, ma credo che esse meritino di essere poste all'attenzione dei colleghi e — se lo consente — dell'onorevole ministro.

Orbene, se assumiamo ora la tassazione, come risulta sempre dal testo governativo, per le liquidazioni, osserviamo, in primo luogo, che l'incidenza media del 9 per cento (che, come abbiamo visto, è l'incidenza massima nel campo delle assicurazioni) è applicabile solo ad una liquidazione minima, (cioè di 5 milioni per 5 anni): tutte le altre hanno aliquote medie superiori di gran lunga, sino a superare il 50 per cento in quelle più alte ed a più breve durata (ma non è poi di queste che ci preoccupiamo molto), ma calcolando una liquidazione di 30-40 milioni con quaranta anni di lavoro, essa supera mediamente il 25-28 per cento.

È poi possibile un secondo confronto, che faccio sempre a titolo indicativo, per le ragioni e le riserve che ho prima ricordato: 100 milioni maturati in venti anni, se sono capitale riscosso da assicurazioni volontaria pagano con questo provvedimento poco più di 8 milioni e mezzo (l'8,73 per cento); se invece costituiscono liquidazione da lavoro dipendente, pagano circa 29 milioni, cioè 29,3 per cento. Si deve aggiungere che con l'attuale sistema si mantiene l'abbattimento di imposta fino a 2 milioni e mezzo di premio annuo (il collega Visco ha annunciato una

proposta che merita di essere esaminata, perché riduce questa facilitazione), tanto che nei venti anni una polizza di 2 milioni e mezzo, con un reddito di 30 milioni l'anno, avrà avuto un costo reale di 1 milione e 25 mila lire l'anno e cioè 36 milioni e mezzo in venti anni, in luogo di 50 milioni. E nello stesso periodo il contribuente avrà usufruito di circa 675 mila lire annue di risparmio fiscale, cioè di tasse pagate in meno sul reddito dei 30 milioni (13 milioni e mezzo).

Tutto questo dimostra che non può essere sufficiente l'appello a considerare risolta o quasi la questione della disparità di trattamento, che è una disparità oggetto di osservazioni anche da parte della Corte costituzionale nella ordinanza del 19 giugno più volte ricordata.

È da questa situazione che nascono le nostre riserve e le nostre perplessità, che si accentuano se si aggiungono le valutazioni più generali sullo stato delle tassazioni nel nostro paese. È una situazione che non può essere apprezzata e che anzi va corretta.

Certo, questo provvedimento affronta un aspetto limitato, siamo d'accordo. Ma la riduzione dello scarto tra tassazione delle liquidazioni e tassazione delle assicurazioni volontarie è un obiettivo che non solo noi abbiamo giudicato realizzabile. E restiamo dell'opinione che siano necessari ed opportuni ritocchi al testo in esame; magari (come abbiamo scritto col collega Piro) «o elevando la base imponibile o aumentando l'aliquota». Ed è in questa direzione che, se ho ben capito, si muovono le proposte del collega Visco, che noi consideriamo condivisibili.

Va ribadito che la nostra proposta non induce alcun eccesso di tassazione. Anzi, rende la tassazione più equa e comparabile ad altre.

Se non vado errato, vanno poi ancora definite le assicurazioni fornite dal ministro circa l'intenzione di accettare la proposta parlamentare tendente a consentire la detraibilità dei premi corrisposti dai contribuenti che non abbiano obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e siano tenuti soltanto all'invio dei

modelli 101. L'operazione potrebbe essere fatta direttamente dal sostituto d'imposta in sede di calcolo della ritenuta.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già detto all'inizio che anche la prima parte del testo in esame presenta significative differenze rispetto al testo originario del Governo ed anche alla nostra proposta di legge. Abbiamo già avuto occasione di dichiarare in Commissione che la scelta del Governo può costituire una base di discussione, pur presentando la necessità di approfondimenti e modifiche.

Noi continuiamo a ritenere che la nostra proposta iniziale, opportunamente modificata con gli emendamenti predisposti a seguito del riscontro delle risultanze del carico di imposta, che solo successivamente abbiamo potuto accertare, avrebbe potuto costituire un utile punto di partenza per l'approfondimento della materia.

È stato detto autorevolmente in Commissione che ognuno si innamora della propria «tecnicità», ma non è necessario che sia sempre così, al punto di rendere impraticabile la definizione di una materia.

A me sembra che, nonostante le difficoltà incontrate ed anche certi punti di partenza scelti in modo assai disinvolto dalla democrazia cristiana e dallo stesso collega Usellini, si siano fatti in Commissione dei buoni ed utili progressi. Ci lusighiamo, anzi, di avervi concorso; prendiamo atto con soddisfazione del fatto che altri ce lo abbiano già riconosciuto ed attendiamo ulteriori riconoscimenti.

Non desidero rifare qui la storia di come si sia proceduto, nè scendere nella trattazione di aspetti particolari da un punto di vista tecnico, rispetto ai quali potrà sopperire la discussione sull'articolato. Desidero svolgere solo alcune rapide considerazioni.

Come è noto, la questione delle liquidazioni e delle eccezioni di costituzionalità sollevate per alcuni aspetti in merito non è di oggi. Essa è riassunta nell'ordinanza emessa dalla Corte costituzionale il 19 giugno 1984 ed investe gli articoli 12, let-

tera e), 14, 46, comma secondo, ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1973, n. 597, nonché l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli articoli 85, 87 e 89, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Tralascio, peraltro, di far riferimento agli ultimi rilievi formulati dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza del 21 dicembre 1984.

Voglio, però, ricordare che, prima dell'emissione dell'ordinanza della Corte costituzionale, gli stessi aspetti di legittimità costituzionale — anche se non proprio tutti ed in modo non sempre analogo — sono stati sollevati da varie commissioni tributarie, a cominciare — se i dati in mio possesso sono giusti — da quella di Napoli, in data 10 dicembre 1981.

La prima osservazione che viene fatto di formulare è che siamo ad un anno dalla ordinanza di riassunzione avanti a sé emessa dalla Corte costituzionale ed ad oltre 4 anni da quando le questioni di legittimità furono sollevate davanti alla stessa Corte costituzionale da alcune commissioni tributarie. Ebbene, si può dire che l'atteggiamento del Governo avrebbe potuto essere quello di attendere la sentenza della Corte (ed in tal senso mi pare che si vadano orientando i colleghi del Movimento sociale italiano, con l'evidente intento di affossare il provvedimento), adeguando successivamente le norme colpite da incostituzionalità. Ciò, però, non è stato, le scelte effettuate sono state diverse e noi le apprezziamo. Riteniamo che, al di là di ogni altra questione, il giudizio sul fatto che il Parlamento decida non possa che essere positivo ed ogni iniziativa che intenda respingerlo sarà a nostra volta decisamente combattuta. Purtroppo è maturato invece un ritardo inaccettabile ed io, che sono stato molto attento alle dichiarazioni rese dal relatore, capisco il modo con il quale egli ha cercato di superare l'ostacolo del ritardo. Lo capisco ma non lo condivido: egli è stato infatti un notaio parziale dei fatti. La responsabilità non è nostra, nè della sinistra

indipendente, nè dell'emendamento presentato dall'onorevole Visco, come il collega ha dimostrato in Commissione ed in aula. Noi ci siamo battuti sempre per sollecitare la definizione del provvedimento mentre hanno pesato incertezze e divisioni all'interno della maggioranza, tuttora presenti, che si sono palesate anche questa sera e che forse continueranno a palesarsi negli interventi di altri colleghi. Occorre considerare che la soluzione della retroattività, così come proposta nel testo del Governo, è in effetti una non soluzione, per cui ogni giorno che passa — il collega Usellini mi sembra abbia parlato di 50 mila dipendenti al mese — i percipienti che non hanno fatto ricorso, perdono il beneficio del migliore trattamento qui stabilito. Ci si rende allora conto di quanto sia stato dannoso quell'atteggiamento che ha portato a questo ritardo. Non ritengo sia stata utile nemmeno la posizione di passività assunta dall'amministrazione finanziaria e dallo stesso Governo di fronte ai ripetuti segnali che, fin dal 1981, giungevano dalle commissioni tributarie le quali sono certamente organi giurisdizionali, ma non estranei alla amministrazione ed al Governo che le nominano.

Ascoltando gli interventi di questa sera e considerando la situazione che si è determinata, si avverte il rischio di creare figli e figliastri, di determinare stati e trattamenti sostanzialmente iniqui. Non possiamo dimenticare, quale che sia il nostro giudizio, i pareri emessi dalle Commissioni I, V e XIII della Camera. Occorre dunque molta riflessione e buon senso nell'affrontare questa questione: nessuno deve innamorarsi fino in fondo della propria ipotesi e della propria proposta. Noi crediamo di dare un esempio in tal senso già da questa sera. Per quanto ci riguarda infatti, premesso e scontato che agli effetti della retroattività questa nuova norma, ove favorevole, non può non essere applicata agli aventi diritto, (intendendo per tali quelli previsti dalla legge), abbiamo ritenuto, con il nostro emendamento presentato in Commissione, che la nuova normativa debba tro-

vare applicazione anche nei confronti di chi, fiducioso della norma, non ha presentato ricorso assumendo, in sede equitativa, come data di riferimento per il calcolo dei 18 mesi, quella in cui si è pronunciata la prima commissione tributaria. Aggiungiamo oggi che la data di riferimento potrebbe essere quella in cui sono pervenuti al Governo i vari segnali di incostituzionalità.

Il testo al nostro esame ci sembra rimuova le questioni di fondo contenute nell'ordinanza della Corte costituzionale (personalmente ho anch'io le riserve e le perplessità manifestate dal collega Visco, ma la questione riguarda l'equiparazione generale dei trattamenti per superare tutte le residue questioni di incostituzionalità); evita la disparità di trattamento in rapporto alla continuità del lavoro prestato (uno o più rapporti di lavoro), nonché le differenziazioni di imposizione discendenti dall'assunzione secca dell'ultimo biennio per il calcolo dell'aliquota d'imposta (questione da noi diversamente risolta).

Sussistono ancora problemi, ma l'esclusione dell'anzianità convenzionale e la cumulabilità degli abbattimenti hanno formato oggetto di un confronto positivo in Commissione, e sono ormai risolte.

Credo si debba tenere conto che non siamo di fronte ad una modifica legislativa che discende da una sentenza della Corte costituzionale. Governo e Parlamento potranno — dovranno, secondo noi — tener conto dei segnali della Corte e delle commissioni tributarie, ma rimane per essi un ampio spazio di manovra finanziaria e fiscale da riempire secondo esigenze e valutazioni di carattere generale. È certo che, permanendo la tassazione sulle liquidazioni (in quanto permane questo istituto), la strada migliore sarebbe quella di una parificazione con il trattamento riservato ai salari, calcolando apposite ed opportune deduzioni. Questo però in presenza di una tassazione complessivamente equa, non come oggi accresciuta per effetto del *fiscal drag* e quindi divenuta eccessiva e penalizzante. Ricordo che in alcuni altri paesi europei la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

questione non esiste (non c'è la liquidazione), ed essa si pone per l'indennità di licenziamento, che è calcolata con particolari quote di abbattimento, in genere elevate (anche là dove invece esiste la liquidazione).

Comunque, a questo appuntamento non si è arrivati, perché la maggioranza in quest'aula e nell'altro ramo del Parlamento ha respinto tutte le proposte che l'opposizione comunista ha presentato per eliminare il *fiscal drag*. Purtroppo quella misura è mancata, come pareva invece fosse possibile nel momento in cui si era avviata e conclusa la discussione sulla legge finanziaria, evidentemente per legarla seccamente alla questione del *referendum*. Ne deriva — e questo è il nostro avviso — che i ritocchi non risolvono l'eccesso di tassazione, mentre di essi il Governo avrebbe potuto fare a meno se finalmente i prelievi sui redditi di lavoro fossero stati ricondotti ad equità. È la stessa equità che è stata invocata poco fa come condizione per superare la questione referendaria.

Desidero fare infine una considerazione circa un obiettivo da perseguire, obiettivo che considero determinante. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, i casi sono due: o si realizza una più razionale sistemazione del salario e della materia pensionistica, rendendo possibile l'abrogazione di istituti oggi largamente messi in discussione, oppure occorre andare verso una parificazione del trattamento delle varie forme di risparmio (obbligatorie o volontarie), sia pure con tutta la gradualità che si ritiene opportuna.

Questo è, signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il nostro giudizio, con gli apprezzamenti e le critiche. Noi continueremo a lavorare perché al più presto il Parlamento concluda la discussione di questo disegno di legge e lo voti. Noi continueremo a lavorare perché la norma possa divenire legge, ma ciò non ci vieta né ci impedisce di continuare a proporre quei miglioramenti che riteniamo opportuni e necessari. Auspichiamo, perciò, che continui questo serio

confronto e che si decida al meglio. Parimenti il contrasto su alcune posizioni non mi fa velo, né mi impedisce di dare atto al relatore del lavoro svolto, della serietà dell'impegno ed estendo ben volentieri questa considerazione a tutti i colleghi ed in particolare al ministro delle finanze (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ho ascoltato con viva attenzione e con molto interesse la relazione e gli interventi dei colleghi intervenuti. Naturalmente non ripeterò ciò che ha detto il collega Alpini, ma cercherò di richiamare per un attimo la vostra attenzione alla coerenza. Infatti, proprio perché ho ascoltato attentamente il dibattito, devo dire che le vostre affermazioni, se vengono verificate, non coincidono con nessun obiettivo di equità e di costituzionalità.

Onorevoli colleghi, approfitto proprio delle ultime parole pronunciate dall'onorevole Antoni, del gruppo comunista, per dire che è chiaro che mentre la nostra logica risponde, se non altro, ai principi che dovrebbe avere uno Stato con la «esse» maiuscola, per cui la certezza del diritto dovrebbe essere chiara per ogni cittadino e quindi conseguentemente rispettata, evidentemente la vostra logica contrasta con la nostra, perché voi non siete nella condizione di garantire la certezza del diritto.

Quando l'onorevole Antoni, a nome del suo gruppo, ricorda le varie decisioni delle commissioni tributarie e, infine, l'ultima sentenza della Corte di cassazione, non considera che non fa altro che dare ragione a noi che sin dall'inizio — assieme all'onorevole Visco — sostenemmo in Commissione che innanzitutto era necessario stabilire la natura dell'indennità di fine rapporto. Noi affermammo che era di carattere previdenziale, mentre l'onorevole Visco dichiarò che era un risparmio forzoso. La stessa tesi fu soste-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

nuta dal relatore, onorevole Usellini, tant'è vero che la relazione relativa alla proposta di legge del gruppo della democrazia cristiana, che reca per prima la sua firma, inizia proprio con questa tesi.

Allora andiamo a verificare, perché oggi tutto questo non è più riconosciuto. La nostra proposta di legge, che fu presentata nel febbraio 1984 (molto tempo prima, dunque, che scoppiasse il problema), a che cosa si riferiva? Noi ci riferivamo a una precedente sentenza della Corte costituzionale, ed esattamente alla sentenza n. 82 del 19 giugno 1973, in cui la Corte, decidendo su alcuni ricorsi in materia di indennità di buonuscita per i dipendenti statali, aveva precisato che detta indennità si pone accanto alla pensione e ad altre indennità, sostenendo quindi il carattere della previdenza.

L'argomento riguardava allora soltanto i dipendenti pubblici. Perché? Perché era chiaro che, una volta accettata la proposta per i dipendenti pubblici, il principio sarebbe stato esteso per analogia anche ai dipendenti privati.

Nel frattempo, anche gli altri gruppi parlamentari si sono accorti dell'esistenza di questo problema. Se ne è accorta la Corte costituzionale, che ha emesso un'ordinanza. Se ne è accorto il Governo, che ha tentato di riparare ai rilievi espressi dalla Corte costituzionale con l'ordinanza del 20 giugno 1984.

Ma quali erano i rilievi in questione? Non si trattava semplicemente di una questione di temporalità, con la conseguente necessità di coprire quell'inconveniente. La Corte si poneva il problema di tener conto delle caratteristiche (questo è il punto fondamentale, onorevoli colleghi), della natura dell'indennità di fine rapporto. E, dal momento che aveva già emanato una sentenza nel 1973 per i dipendenti pubblici, era chiaro che la Corte stessa si sarebbe successivamente rifatta allo spirito di quella sentenza ed alle sue motivazioni.

Da allora ad oggi, però, vi sono state non soltanto le decisioni delle varie commissioni tributarie, ma anche una sentenza già richiamata dall'onorevole An-

toni e che vale la pena di leggere un momento. Se non altro, leggiamo una paginetta di questa sentenza della prima sezione della suprema Corte di cassazione emessa in data 21 dicembre 1984 e da noi conosciuta in questi giorni, in quanto pubblicata soltanto circa 15 giorni or sono. Andiamo dunque a leggere cosa si dice in questa sentenza e come viene definita l'indennità di fine rapporto.

La sentenza della Corte di cassazione così si esprime: «In definitiva, la sottoposizione» — ecco il punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi — «all'imposta complementare progressiva sul reddito dell'indennità di anzianità e del premio di fedeltà percepiti dal contribuente è positivamente sancita dagli articoli 87 primo comma e 140 ultimo comma del testo unico n. 645 del 1958, mantenuto in vigore per le indennità riscosse entro il 30 dicembre 1973 dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597».

Continua la sentenza della Corte di cassazione: «In relazione a tali norme, delle quali dunque bisognerebbe fare applicazione di ufficio, si prospetta come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 38 e 53 della Costituzione. Il problema è già al vaglio della Corte costituzionale, che con la recente ordinanza del 20 giugno 1984 ha ampliato i termini del quesito in riferimento alla disciplina introdotta, eccetera».

Continua poi la sentenza: «Ed esso si pone» — ecco il punto fondamentale — «a parere di questa Corte, non tanto incentrando il discorso sulla natura dell'indennità rispetto al collegamento sinallagmatico con la prestazione di lavoro quanto alla funzione obiettivamente assegnata dalla legge alle somme che vanno corrisposte alla fine del rapporto. Devesi infatti riconoscere che tanto le indennità di anzianità versate direttamente dai datori di lavoro quanto quelle che, sulla base di contributi e con un meccanismo di tipo assicurativo, sono corrisposte da fondi speciali all'uopo costituiti o da enti a ciò deputati hanno funzione previden-

ziale». Il concetto dunque è riaffermato in maniera chiara! Non eravamo allora in torto quando sostenevamo questa tesi.

Colleghi del Comitato dei nove, vi pongo la seguente domanda: con questo provvedimento saneremo i rilievi di incostituzionalità indicati nella sentenza della Corte costituzionale e nella successiva ordinanza della prima sezione della Corte di cassazione? Io credo di no; credo anzi che siamo completamente fuori strada. E voi ne siete preoccupati; soprattutto il Governo ne è preoccupato, perché sa perfettamente che tali motivi di illegittimità non vengono sanati.

Vorrei citare una dichiarazione rilasciata dall'onorevole Piro all'*Avanti!* il 20 marzo scorso (quindi non tanto tempo fa). Si deve presumere che la dichiarazione resa al giornale del suo partito sia fedele...

FRANCO PIRO. Fedelissima!

GIUSEPPE RUBINACCI. Ad un certo punto l'onorevole Piro si preoccupa e dice: facciamo presto ad approvare questo progetto di legge perché gli effetti di una eventuale sentenza della Corte costituzionale sarebbero dirompenti. Tu sai perfettamente, caro onorevole Piro, che quello che stiamo facendo è una concione politica, una concione legislativa, che non sana l'illegittimità costituzionale né rispetta il principio dell'equità fiscale. È questo il modo di legiferare? Non si tratta, allora, di colpire in maggiore o minore misura; si tratta di stabilire se dobbiamo o meno legittimare un'imposta sull'indennità di fine rapporto.

Vorrei domandare all'onorevole Piro: ammesso che il Parlamento vari il disegno di legge, che cosa avremo risolto? Non vi saranno forse più ricorsi?

Il problema, allora, si trascinerà. Perché non sanarlo? Per quattro soldi?

L'onorevole Antoni si è reso conto di tale iniquità ed ha pensato di porvi rimedio non già detassando l'indennità di fine rapporto ma colpendo anche coloro i quali, per assicurarsi una certezza che lo Stato non dà più, vi provvedono diretta-

mente. Io posso comprendere l'onorevole Antoni, perché egli segue la logica del partito comunista che è quella di non sottrarre il gettito allo Stato per consentire ai suoi enti periferici di fare più feste da ballo, per mantenere i suoi adepti, per garantire una maggiore corruzione nei vari organismi elettorali. Questa è la logica del partito comunista, ma non è la nostra.

Attraverso la detassazione non solo viene affermato un principio di equità fiscale o di certezza del diritto ma si elimina anche lo sperpero e la corruzione e si risana, quindi, il bilancio dello Stato (un risanamento che ha luogo proprio attraverso una oculata imposizione).

Ecco quindi perché siamo strettamente legati alla nostra logica, che è contraria — e mi fa piacere — a quella del partito comunista.

Quanto al problema del risparmio, l'onorevole Visco sostiene una tesi secondo la quale l'indennità di fine rapporto, essendo un reddito, va colpita come tutti gli altri redditi. Facciamo allora una cosa, onorevole Visco: corrispondiamo annualmente l'indennità di fine rapporto e consideriamola reddito. Perché non lo facciamo subito? Si vedrebbe allora come gli interessati corrobberanno ai ripari, investendo la somma ricevuta in vari modi e pagando così l'imposta relativa, oppure contraendo un'assicurazione e riuscendo così a non pagare l'imposta. Invece, onorevole Visco e onorevole relatore, la situazione è ancora più grave. Quando, infatti, con la legge del 1982 abbiamo modificato gli articoli 2120 e 2121 del codice civile, abbiamo compiuto un'operazione furbesca, penalizzando i lavoratori (ecco la pochezza di questi Governi, intenti solo a reperire persino pochi spiccioli, senza timore di sconvolgere il diritto!): abbiamo infatti stabilito che l'indennità di fine rapporto venga determinata sommando gli emolumenti percepiti nell'anno di lavoro e dividendo il risultato non già per 13, ma per 13,5. Anche qui, il piccolo furto...! Poi, allo scopo di creare una parvenza di risparmio forzoso, si è disposto l'accanto-

namento della somma in questione, sulla quale si calcola un interesse dell'1,5 per cento, oltre al recupero del 75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT. Dunque, onorevole Usellini e onorevoli colleghi del Comitato dei nove (è a voi che mi rivolgo: d'altra parte, non vi sono altri colleghi presenti!), attraverso tale meccanismo quale tipo di risparmio assicuriamo ai lavoratori, e quale garanzia del mantenimento del relativo potere d'acquisto? Si pensi che perché il potere d'acquisto non sia eroso l'inflazione dovrebbe aggirarsi sul 3,5 per cento!

MARIO USELLINI, *Relatore*. No, bensì sul 6 per cento!

GIUSEPPE RUBINACCI. Hai sbagliato a fare i calcoli. Con un tasso di inflazione del 5 per cento, infatti, il recupero sull'indice ISTAT avverrebbe nella misura del 3,75 per cento; aggiungendo l'interesse dell'1,5 per cento, si arriverebbe al 5,25 per cento. Ma bisogna tener conto del fatto che le variazioni dell'indice ISTAT non coprono per intero l'aumento del costo della vita. Pertanto per non causare un'erosione del potere d'acquisto delle somme accantonate, l'inflazione non dovrebbe superare il 3,5-4 per cento. Siccome però siamo ad un livello di gran lunga superiore, caro Usellini, risulta che l'indennità di fine rapporto è già penalizzata; dunque, quando applichiamo l'imposizione sulle somme spettanti, adottiamo non già una tassa sul reddito, bensì sul capitale. E questo è qualcosa di diverso da quello che avete introdotto nell'articolo 5, il quale aggiunge iniquità (ed anche di ciò dobbiamo parlare!).

Ecco la ragione per la quale i vostri discorsi mi lasciano allibito. Voi, del resto, fate parte di una Commissione specializzata: avrei potuto capire se si fosse trattato della Commissione Istruzione, perché in tal caso si sarebbero potuti ammettere errori di tal misura tra l'indicazione di certe proposte ed il loro impatto con la realtà. Ma i componenti della Commissione finanze e tesoro non possono sostenere tesi come quelle che vanno ora

sostenendo. Io vi suggerisco dunque di considerare la possibilità di erogare ogni anno la quota di pertinenza dell'indennità di fine rapporto. Tale quota sarà tassata solo se non verrà impiegata in forma di assicurazione.

C'è poi un altro riflesso, quello della previdenza. L'articolo 38 della Costituzione non l'ho scritto io, fa parte della legge fondamentale della nostra Repubblica. Che garanzia offrite? Garantite una vecchiaia serena? Garantite la sopravvivenza? Vi sono tali garanzie in questo provvedimento?

Onorevole ministro ed onorevoli colleghi — mi rivolgo soprattutto all'onorevole Piro — nell'iniziare l'esame del provvedimento sappiamo tutti che in questo momento la previdenza sociale non è più in grado di garantire l'erogazione delle pensioni, nonostante gli enormi contributi versati.

Anche a tal proposito, occorrerebbero dei calcoli. Prima, onorevole Piro, avete rivolto un appello in materia di costo del lavoro e devo dire che mi meraviglia molto che tali appelli vengano proprio dalle forze di sinistra e soprattutto che tutto il carico debba essere sopportato dal lavoratore dipendente. Non fate nulla per evitare questa iniquità. Ma fino a quando credete che il popolo contribuente potrà continuare a sopportare tutto ciò? E per racimolare che cosa? I buchi sono quelli che conosciamo tutti. Il disavanzo è impressionante e le cifre fornite da ministri e da presidenti di Commissione potremmo giocarle al lotto, ma sarebbero sicuramente più certe quelle dei botteghini del lotto di Napoli.

Quali garanzie — ripeto — offriamo per la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, il cui secondo comma afferma testualmente che «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»?

Dov'è il rispetto di tale norma quando la previdenza sociale annunzia di non poter far fronte ai propri impegni, nono-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

stante — ripeto — gli enormi contributi riscossi?

Caro onorevole Piro e caro onorevole relatore, non può certo sfuggirvi che la media incassata dalla previdenza sociale, tra datore di lavoro e lavoratore, è del 54 per cento della retribuzione lorda.

Se da questa percentuale togliamo quanto spetta ai «comitati di malavita», vale a dire ai comitati di gestione delle USL, alla previdenza sociale rimane solo il 37 per cento della retribuzione lorda. Dopo trent'anni di contributi di tale entità, per i pochi anni in cui — nella media — si percepisce la pensione, si avrebbe diritto non solo ad una pensione elevata, ma addirittura, se i fondi fossero gestiti bene, ad un autista in livrea per essere portati a spasso!

La vostra pensione, invece, non consente neppure la permanenza di metà mese in una squallida casa di riposo! Tale è la realtà!

Di fronte alle inadempienze dello Stato, cosa fate? Pensate addirittura di andare a punire, a tassare chi provvede direttamente a queste esigenze, con quel mostro di articolo che tutti conosciamo.

Capisco che l'onorevole Piro fa parte di una maggioranza, ma il Parlamento dovrebbe essere autonomo dal Governo, dovrebbe tirare le orecchie agli spendaccioni del Governo e non prostituirsi ad esso per determinare un maggior gettito. Così facendo il Parlamento perde la sua autonomia.

Il Parlamento non può correre dietro ai capricci del Governo che vuole tassare e prendere senza dare nulla in cambio. Questa, infatti, è la politica del Governo se sono veri gli elementi che ho ricordato e che certamente risultano anche a te, collega Piro, anche perché vivi in una zona molto vicina alla mia, dove alcuni servizi sono eccellenti e certamente migliori rispetto ad una buona parte del nostro paese: bisogna, però, tener conto anche della situazione esistente nelle piccole cittadine ed anche di qualche dato sociologico. Tu fai sociologia, io non la faccio, ma dobbiamo pure chiederci chi siano coloro che vanno in pensione.

Vogliamo renderci conto che la famiglia media italiana è composta di tre persone? Quanti ce ne sono di celibi, di nubili, di vedovi, di vedove e soprattutto di soggetti che percepiscono un reddito unico!

Allora, quanti casi ci sono anche nella tua Bologna, come nella mia Pesaro, di persone che hanno un reddito di 4-5-600 mila lire al mese con il problema dello sfratto? Come fanno a sopravvivere? E voi volete tassare anche quella parte di reddito utilizzata da queste persone per garantirsi la vecchiaia?

L'onorevole Antoni addirittura propone di tassare — se non ho ben compreso può correggermi anche immediatamente — quella parte di reddito destinata alla previdenza! Questa è un'assurdità sotto ogni punto di vista!

Onorevoli colleghi del Comitato dei nove, anche se accettassimo il principio di sottoporre queste indennità ad una imposizione, vi sembrerebbe giusto inserire contemporaneamente con l'articolo 5 la tassazione del risparmio volontario?

Mi domando come facciate a ritenere eque le tassazioni che colpiscono le indennità di fine rapporto, con l'abbattimento di 500 mila lire per ogni anno di lavoro prestato, e quelle previste dall'articolo 5 del provvedimento al nostro esame.

Vorrei ancora riferirmi all'onorevole Antoni, che nel suo intervento ha ricordato quanto avviene in materia all'estero.

L'onorevole Antoni dice che vi sono alcuni paesi dove non esiste l'istituto dell'indennità di fine rapporto. È vero, ma ci sono anche altri paesi dove tale istituto esiste.

In Germania, ad esempio, le indennità di fine rapporto sono esenti da imposte fino ad un limite di 24 mila marchi. Moltiplicate questa cifra per il cambio e vedrete che risulteranno circa 16 milioni di lire. Inoltre, sempre in Germania, questo limite è elevato a 30 mila marchi qualora il lavoratore abbia prestato servizio per più di 15 anni. Moltiplicate 30 mila marchi al cambio del giorno e vedrete che risulterà una cifra di circa 22 milioni di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

lire. Ma la normativa va avanti in questo senso sino ad arrivare ad un limite di 36 mila marchi di esenzione.

Proseguendo in questo esempio, vorrei ricordare che nel Regno Unito le indennità di fine rapporto sono esenti da imposte fino ad un limite di 25 mila sterline. Provate a fare la moltiplicazione, ed il risultato sarà di 56 milioni; un abbattimento di 56 milioni sull'indennità di fine rapporto. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'Irlanda, dove abbiamo un abbattimento di 6 mila sterline irlandesi. Quando si fa riferimento ai paesi europei, caro Antoni, bisogna tener conto di tutti, non solamente del Belgio. Tu che sei tanto bravo, potevi anche fare i calcoli.

VARESE ANTONI. Io ho parlato di quote di abbattimento elevate.

GIUSEPPE RUBINACCI. L'onorevole Antoni, inoltre, deve tener conto dei sistemi di sicurezza sociale in quei paesi. Io posso soltanto fare un rilievo: se uno straniero che si trova in Italia ha bisogno di assistenza medica, la spesa da lui sostenuta gli verrà rimborsata nel suo paese. Prova tu ad essere ricoverato in un ospedale estero, e mi dirai poi se sarai totalmente rimborsato al tuo ritorno in Italia. Ecco la differenza che esiste tra i vari tipi di assistenza ed i vari tipi di abbattimento. È qui l'iniquità delle norme proposte, onorevole Usellini, onorevoli colleghi; e le tesi che avete sostenuto sono veramente spaventose. Voi, come legislatori, sapete perfettamente che quel che si sta facendo è iniquo sotto il profilo tributario, è iniquo sotto il profilo sociale, è iniquo e soprattutto illegittimo sotto il profilo costituzionale; eppure vi disponete ad approvare questo provvedimento. Ma per fare che cosa? Solamente per continuare a colpire quelli che hanno maggiore necessità; solo a questo tengono le norme, specialmente quando i provvedimenti vengono emanati dalla sinistra politica. La storia insegna che la sinistra

politica ha sempre colpito il meno abiente, e mai il ricco; piuttosto che colpire il ricco, la sinistra politica si mette d'accordo con lui, e si divide la quota che deve pagare. Questa è la realtà storica del nostro paese; ed ecco perché noi siamo contrari a questo provvedimento. Per questo motivo, onorevole Presidente, abbiamo chiesto che se ne sospenda la discussione.

Ci sarebbe poi molto da dire sul diritto: si vuole addirittura massacrare un principio del diritto positivo, quello di dare il rimborso a tutti coloro che ne hanno diritto. Non è possibile fare una questione di gettito: o uno ha diritto, o non lo ha; ma se ha diritto non è possibile fare discriminazioni, perché sarebbe mostruoso dal punto di vista costituzionale, ma anche dal punto di vista umano. Per queste ragioni, come ho detto, abbiamo chiesto che non si proceda alla discussione degli articoli di questo provvedimento. Della questione parleremo mercoledì. È chiaro che, se la nostra richiesta non venisse accolta, presenteremo dei nostri emendamenti, in sostituzione di quelli del Governo. Voglio tuttavia augurarmi che il Parlamento non voglia procedere all'esame di questo progetto di legge.

Un appunto, comunque, va fatto anche alla Corte costituzionale, e desidero farlo in quest'aula.

Il presidente Elia, pochi giorni prima di lasciare il suo incarico, ha richiamato questo Parlamento, che legifera senza tener conto dei principi costituzionali. Egli ha detto il vero, perché molte delle leggi approvate da questo Parlamento sono incostituzionali.

Un appunto però va fatto anche alla Corte costituzionale, che dal giugno del 1984 deve emettere una sentenza, ed ancora non lo ha fatto. Se quindi a volte il Parlamento è inadempiente, lo è anche la Corte costituzionale, che talvolta si pone a servizio del potere esecutivo. Si tratta di un fatto gravissimo, che va rilevato in questa Assemblea, perché credo sia questa la sede legittima per muovere determinati richiami e rilievi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Rubinacci.

Avverto la Camera, che da parte degli onorevoli Pazzaglia ed altri è stata presentata, nel prescritto numero, una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, che sarà discussa e votata nella seduta di mercoledì prossimo.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato a mercoledì.

**Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 21 maggio 1984, alle 16,30:

Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 1979 (839).

— *Relatori:* Spini e La Russa.

S. 572 — Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970 (*approvato dal Senato*) (1987).

— *Relatori:* Borri e Bonfiglio.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO, concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984 (2048).

— *Relatore:* Gunnella.

S. 927 — Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984 (*approvato dal Senato*) (2052).

— *Relatore:* Gunnella.

Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (2360).

— *Relatore:* Portatadino.

(articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele (2370).

— *Relatore:* Portatadino.

(articolo 79, sesto comma, del regolamento).

S. 625 — Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento all'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data (*approvato dal Senato*) (2394).

— *Relatore:* Portatadino.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (1113),

— *Relatori*: Borri e Bonfiglio.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979 (1112).

— *Relatori*: Borri e Bonfiglio.

La seduta termina alle 20,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ORALE DEL DEPUTATO MARIO USELLINI
SUL PROGETTO DI LEGGE NN. 1973 - 1287 - 1981 - 1845 - 1867 - 1978.

1° ESEMPIO

Rapporto iniziato il 1° 7.1954	}	anzianità complessiva anni 30
Dirigente dal 1° 1.1968		
Rapporto cessato il 30.6.1984		

Ultima retribuzione L. 57.382.000 annuale

A. *Anzianità al 31.1.1979*

come Dirigente anni 11 e mesi 1
complessiva anni 24 e mesi 7.

Mensilità aggiuntive quantificate n. 12,2916 (corrispondenti a 24,5833 mezze mensilità)

B. *Indennità anzianità accantonata al 31 Maggio 1982 in base alla legge 297/1982.*

Retribuzione mensile utile per il calcolo L. 3.434.000

Per 27,916 anni di anzianità al 31.5.1982 L. 95.865.600

Per 12,2916 mensilità aggiuntive L. 42.209.350

Totale accantonato L. 138.074.950

C. *Liquidazione finale — Anzianità complessiva anni 30*

Trattamento Fine Rapporto al 30.6.1984 (comprensivo degli accantonamenti e rivalutazioni successive al 31.5.1982) L. 182.073.000

Eccedenze per mensilità aggiuntive:

Accantonamento al 31.5.1982 L. 42.209.350

Rivalutazione al 30.6.1984
(coeff. composto 25.716) L. 10.854.450

L. 53.063.800

T.F.R. al netto delle eccedenze

L. 129.009.200

L. $\frac{129.009.200}{30} \times 12 =$ L. 51.603.680.

Determinazione aliquota IRPEF

Fino a 38.000.000

L. 10.550.000

41% su 13.603.680

L. 5.577.500

Totale

L. 16.127.500

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

L. $16.127.500 \times 100 : 51.603.680 = 31,25\%$

Totale T.F.R. lordo	L. 182.073.000
Abbattimento L. 500.000 x 30 anni	L. 15.000.000
Imponibile IRPEF Aliquota fiscale	L. 167.073.000 x 31,25%
Totale Imposta	L. 52.210.300
<i>T.F.R. netto</i> L. 182.073.000 — L. 52.210.300 =	L. 129.862.700

2° ESEMPIO

Rapporto iniziato il 1° 10.1960
Dirigente dal 1° 2.1977
Rapporto cessato il 31.12.1984

} Anzianità complessiva anni 24 e mesi 3

Ultima retribuzione L. 48.536.000 annuale.

A. Anzianità al 31.1.1979

come Dirigente anni 2 e mesi —
complessiva anni 18 e mesi 4.

Mensilità aggiuntive quantificate n. 6,310 (corrispondenti a 12,620 mezze mensilità)

B. Indennità anzianità accantonata il 31.5.1982 in base alla legge 297/1982.

Retribuzione mensile utile per il calcolo L. 2.615.250.

Per 21,666 anni di anzianità al 31.5.1982 L. 56.662.000
Per 6,310 mensilità aggiuntive L. 16.502.000

Totale accantonato L. 73.164.000

C. Liquidazione finale: anzianità complessiva anni 24 e mesi 3

Trattamento Fine Rapporto al 31.12.1984
(comprensivo degli accantonamenti e rivalutazioni successive al 31.5.1982) L. 100.600.000

Eccedenze per mensilità aggiuntive:

Accantonamento al 31.5.1982 L. 16.502.000

Rivalutazione al 31.12.1986
(coeff. composto 30,133) L. 4.972.500

L. 21.474.500

T.F.R. al netto delle eccedenze L. 79.125.500

L. $\frac{79.125.500}{24,25} \times 12 = L. 39.155.000.$

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

Determinazione aliquota IRPEF	
Fino a 38.000.000	L. 10.550.000
41% su 1.155.000	L. 473.550
	<hr/>
Totale	L. 11.023.550
L. 11.023.550 x 100 : 39.155.000 = 28,15%	
Totale T.F.R. lordo	L. 100.600.000
Abbattimento L. 500.000 x 24,25 anni	L. 12.125.000
	<hr/>
Imponibile IRPEF	L. 88.475.000 x
Aliquota	28,15%
	<hr/>
Totale imposta	L. 24.905.700
	<hr/> <hr/>
T.F.R. netto L. 100.600.000 — L. 24.905.700 =	L. 75.694.300
	<hr/> <hr/>

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno appaltati i lavori per la tangenziale di Aosta di notevolissima importanza per la sua funzione di collegamento tra il ter-

minale autostradale per il servizio di Torino-Milano-Genova, a sud di Aosta con Aosta Nord per il collegamento internazionale di Courmayeur-Monte Bianco-Francia. Si osserva che lo stanziamento era stato disposto con i fondi previsti dalla legge 531/82 e pertanto il tempo trascorso finora è rilevantissimo e tale da far osservare che il particolare metodo di affidamento previsto dalla convenzione per progettazione e costruzione è risultato errato con gravi conseguenze sull'importo stanziato per gli ovvi aumentati costi. Risulta da notizie officiose che i lavori non saranno avviati prima del 1986. (5-01754)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BENEDIKTER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se - in questo clima di pressoché generali assicurazioni intese a fronteggiare la crescente disoccupazione e ad alleviare i disagi fatalmente con la stessa connessi - non intenda, di concerto con i ministri competenti, predisporre un provvedimento che preveda l'esenzione dall'uso obbligatorio della carta da bollo e dall'esibizione di documentazione bollata per tutti quei disoccupati, regolarmente registrati, i quali intendono produrre domanda di assunzione presso l'amministrazione statale o altri enti pubblici. (4-09471)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se l'allontanamento in contemporanea dal SISMI dei colonnelli Cadurna, Porru ed Italiano, del comando trasmissioni, debba collegarsi agli stessi fatti per i quali sono inquisiti il colonnello Giovannone ed il generale Musumeci. Il fatto, gravissimo per i suoi molti significati, non può non destare profonda inquietudine se si considera che alcuni dei suddetti ufficiali provengono dal vecchio SIFAR e vantano da cinque a sei lustri di ininterrotto servizio presso i nostri servizi segreti;

stante la particolarità dell'incarico ricoperto dai suddetti ufficiali e la delicatezza dei fatti in cui potrebbero essere coinvolti, fatti attinenti la sicurezza e sovranità del paese, i motivi del loro allontanamento e la natura dei provvedimenti adottati nei loro confronti sia in campo disciplinare sia, eventualmente, in campo giudiziario. (4-09472)

EBNER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che nella provincia di Bolzano e specialmente nel comune di Laives c'è una grossa preoccupazione per il fatto che la stazione ferroviaria non solo non è stata potenziata, ma dovrebbe essere chiusa completamente al traffico -:

in base a quali ragioni l'amministrazione delle ferrovie dello Stato vuole prendere questo drastico provvedimento, togliendo alla popolazione di Laives questo necessario servizio pubblico;

se non intende intervenire direttamente, dati gli innumerevoli interventi da parte della popolazione residente, del comune e della Giunta provinciale, affinché la stazione di Laives rimanga in funzione. (4-09473)

SAMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi che ritardano la definizione da parte della CPDEL - Direzione generale degli istituti di previdenza Divisione 7^a, della pratica di riscatto avanzata sin dal 26 gennaio 1983 ai sensi dell'articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da Luigi Savoia nato il 17 marzo 1933 e residente in Crotone, rione San Francesco. (4-09474)

CALAMIDA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che

in data 18 aprile la pretura del lavoro di Milano ha reintegrato al lavoro 37 lavoratori della « Breda Termomeccanica » di Sesto San Giovanni (Milano), appartenente al gruppo « Ansaldo Componenti » con sede a Genova;

questi lavoratori erano stati posti in cassa integrazione guadagni a zero ore a partire dal 16 dicembre 1983;

come in altre occasioni la sentenza del pretore favorevole all'affermazione dei diritti dei lavoratori suona come critica di illegalità dell'uso della cassa integrazione guadagni a zero ore, uso comunque estraneo alle finalità per le quali la legge ha definito l'istituto della cassa integrazione finalità diverse dall'espulsione dei lavoratori;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

la « Breda Termomeccanica » rifiuta di riammettere al lavoro i 37 lavoratori, pur assicurando la continuità della retribuzione;

questa scelta si presenta come una palese violazione dei criteri di correttezza, e, per molti aspetti, della legalità, da parte della direzione della « Breda Termomeccanica »;

il consiglio di fabbrica e la FLM hanno chiesto che tale decisione venga modificata e i lavoratori vengano riammessi all'attività di lavoro;

è di particolare gravità che simili inaccettabili procedure vengano attuate in una impresa a partecipazione statale -:

quale criterio di razionalità viene seguito nell'utilizzare il denaro pubblico per costringere all'inattività questi 37 lavoratori, retribuiti per non lavorare;

inoltre quali urgenti e immediate iniziative intende assumere per garantire il rientro dei lavoratori in fabbrica e il rientro della direzione dell'impresa in criteri di correttezza e rispetto della legge.

(4-09475)

SODANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

con la legge n. 559 del 13 luglio 1966 si è inteso ricondurre l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ad una normale operosità amministrativa e produttiva, legittimando, tra l'altro, l'unitarietà del complesso e predisponendo il ripristino di un regolare consiglio di amministrazione, nonché la stesura del nuovo regolamento del personale;

sia il mandato del consiglio di amministrazione dell'istituto che quello del presidente sono scaduti; rispettivamente nel dicembre del 1984 e nel gennaio del 1985;

il posto di direttore generale è vacante dal novembre del 1984 -

se non ritenga opportuno intervenire per sollecitare il rinnovo dei citati orga-

ni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato tenendo conto ovviamente dei criteri di professionalità specifica nel campo di attività dell'istituto, al fine di garantirne una adeguata direzione tecnica e politica. (4-09476)

AMODEO. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per sapere - premesso che

la società ITAVIA, in amministrazione controllata dal luglio 1981 ed in liquidazione controllata dall'agosto 1983 ha provveduto alla vendita di quasi tutti i beni sociali;

le spese totali del commissariamento al giugno 1984 ammontano a ben 4 miliardi di lire;

l'IMI, contrariamente a quanto specificamente stabilisce il codice della navigazione ha presentato opposizione al pagamento delle liquidazioni spettanti al personale navigante della società ITAVIA, vantando ipoteche a suo favore sui fondi ricavati dalla vendita degli aeromobili; nonché bloccando con discutibili argomentazioni anche un fondo di quasi 4 miliardi che il Ministero dei trasporti doveva all'ITAVIA per l'attività svolta nel 1980 e che poteva essere utilizzato per un parziale pagamento delle già citate liquidazioni del personale interessato -:

quali urgenti provvedimenti s'intendano adottare per porre fine e sanare, nei limiti del possibile, una situazione di grave disagio ed incertezza di tutto il personale ITAVIA;

se non si ravvisi l'opportunità di un incontro, in tempi ravvicinati, tra il Ministero dei trasporti e quello del tesoro, per comporre e sanare la controversia tra l'ITAVIA e l'IMI. (4-09477)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se sia fondata la notizia secondo la quale in territorio di Olbia dovrebbe es-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

sere distrutto un bosco di sugheri per far luogo ad una coltivazione di Kiwi;

se, nel caso affermativo, non ritenga indispensabile provvedere a dirottare l'importante iniziativa produttiva verso tanti terreni incolti esistenti in Sardegna ad evitare il degrado ambientale e per tutelare le risorse esistenti. (4-09478)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà messa in pagamento in Germania la pensione INPS VO/S 6576298 intestata al signor Singone Domenico, nato il 23 settembre 1914 e residente a Hattersheim/Bad - Sodener Str. 1, la cui domanda di trasferimento fu inoltrata nel 1982. (4-09479)

FINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere - premesso che

il signor Cesare Trocchi, dipendente della filiale della Banca d'Italia di Frosinone, ha richiesto in data 29 aprile al direttore della filiale dottor De Angelis di poter usufruire di 5 giorni di congedo straordinario in quanto candidato nelle liste del MSI-destra nazionale per il consiglio comunale di Frosinone, ciò secondo quanto stabilito dalla Presidenza del consiglio con apposito telegramma che così recitava: « Questa Presidenza viene informata che da alcuni impiegati candidati prossime elezioni politiche et amministrative est stata formulata alle rispettive amministrazioni appartenenza richiesta assentarsi durante periodo campagna elettorale. Scopo determinare at ogni conseguente effetto posizione detti impiegati, questa Presidenza ritiene che, ove non ostino motivi di servizio eccezionali, vada

accolta istanza et concesso at personale periodo congedo straordinario at norma vigenti disposizioni »;

la Direzione della filiale della Banca d'Italia di Frosinone non ha ritenuto di soddisfare la richiesta del signor Trocchi e che non possono essere richiamati a giustificazione del mancato assenso motivi eccezionali di servizio in quanto la medesima direzione ha accolto la domanda di ferie presentata dal signor Trocchi per il medesimo periodo per cui era stato richiesto il congedo straordinario -:

quali siano stati i motivi che hanno indotto la Direzione della filiale della Banca d'Italia di Frosinone a disattendere la circolare della Presidenza del Consiglio. (4-09480)

CARADONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

il ministro del tesoro è stato censurato per non essersi opposto alla concessione di un finanziamento del Fondo monetario internazionale ad un paese, il Cile, retto da un regime autoritario;

il Governo promuove gli scambi con l'Unione Sovietica cui concede agevolazioni finanziarie nonostante si tratti di un paese vessato dal più abietto totalitarismo, e così facendo contribuisce al perdurare di una situazione inaccettabile da parte di chi propugni la difesa dei diritti dell'uomo -:

come possa essere giustificato questo comportamento caratterizzato da una parte di cedevolezza e dall'altra di intransigenza. Ad avviso dell'interrogante simile condotta rischia di convalidare il giudizio del Machiavelli che definiva gli italiani tracotanti con i deboli e vili con i potenti. (4-09481)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PROVANTINI, MARTELLOTTI, CONTI
E SCARAMUCCI GUAITINI. — *Al Mini-
stro della difesa.* — Per conoscere:

le circostanze della morte del diciot-
tenne carabiniere Vincenzo Ingrosso nella
caserma di Assisi, avvenuta, secondo le
notizie di stampa, per la solita « pallotto-
la uscita accidentalmente di canna da una
pistola »;

se non intenda finalmente risponde-
re alla Camera alle ripetute denunce dei
deputati comunisti, e più in generale alla
diffusa preoccupazione per il ripetersi de-
gli « accidentali » episodi mortali, che si

registrano nelle caserme, a danno dei gio-
vani di leva, fornendo ogni documen-
tazione;

quali spiegazioni dà del proliferare
di questi incidenti;

quali posizioni e iniziative intende
assumere per garantire la vita, la salute
dei giovani di leva, la sicurezza nelle
caserme. (3-01867)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'inter-
no.* — Per conoscere i suoi giudizi sulle
condizioni di insicurezza esistenti in Sar-
degna, evidenziate dai più gravi delitti di
questi ultimi mesi e dalla piccola ma dif-
fusa delinquenza nelle città, nonché se
non ritenga urgente una organica inizia-
tiva per ristabilire la sicurezza. (3-01874)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere quale impegno sia stato posto, sul problema dell'occupazione in Italia (il fondamentale problema sociale di questi mesi) e quali prospettive ritenga di poter indicare per il prossimo futuro per risolvere o perlomeno avviare il problema stesso che allo stato appare trascurato dal Governo stesso.

(2-00663) « PAZZAGLIA, SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI, PARLATO, TRINGALI, FLORINO ».

MOZIONE

La Camera,

considerato che

il progetto di cessione delle azioni SME e SIDALM da parte dell'IRI alla Buitoni spa avviene senza alcuna garanzia per l'occupazione dei lavoratori del gruppo, mentre si inaspriscono le vertenze aziendali SIDALM, ALIVAR e CIRIO nelle quali sono in discussione più di 2000 posti di lavoro;

si tratta della più importante operazione di privatizzazione mai fatta dalle partecipazioni statali che cedono un intero comparto, quello agro-alimentare, per una somma esigua, sottostimata rispetto al mercato, che non risarcisce probabilmente l'IRI neanche delle spese affrontate per il risanamento della SME dal 1979 al 1984;

non è condivisibile l'affermazione fatta dal professor Romano Prodi, presidente dell'IRI, per il quale l'industria alimentare non è un settore strategico per le partecipazioni statali, valutato il deficit agro alimentare del nostro paese, il ruolo

propulsivo del comparto agro-alimentare, per affrontare i nodi strutturali dell'agricoltura italiana (sviluppo, autoapprovvigionamento proteico, rilancio della zootecnia, ricerca, assistenza tecnica, commercializzazione dei prodotti della piccola e media impresa), la sua funzione per il recupero delle zone « interne » del Mezzogiorno, la presenza nel settore decisivo della grande distribuzione di azienda del gruppo SME (GS, Autogrill), il suo potenziale ruolo di calmiera e l'esigenza di produrre cibi industriali abbondanti, di buon livello e a prezzi accessibili;

il pericolo concreto di cessioni di singole aziende a gruppi stranieri;

l'alienazione delle aziende di distribuzione fa perdere all'IRI una fonte non trascurabile di liquidità;

da più parti si sono sollevati dubbi sulla congruità del prezzo, sulle modalità della scelta dell'acquirente e le possibilità di reperire altre possibili offerte, sui legami fra questa vicenda e la cosiddetta privatizzazione di Mediobanca, anche in relazione al fatto che Mediobanca ha assicurato i contanti necessari al pagamento della prima rata per l'acquisto e si è impegnata a sindacalizzare le azioni SME in maniera tale da consentire alla Buitoni spa il controllo della SME con una quota inferiore di azioni e la vendita delle azioni residue.

Ritenuto che:

decisioni di così grande rilievo, quali quelle di far uscire le partecipazioni statali da un settore vitale per il nostro paese non possono essere prese senza che il Parlamento ne discuta e decida le scelte strategiche alle quali le partecipazioni statali si debbano attenere nello svolgimento del loro ruolo industriale;

è stato disatteso lo stesso « protocollo d'intesa » per le aziende IRI sottoscritto con le organizzazioni sindacali che riconosceva loro il diritto di essere preventivamente informate;

si debbono, alla prova dei fatti, nutrire serie preoccupazioni per la gestione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

delle imprese a partecipazioni statali e per l'emergere di una volontà di privatizzazione generalizzata dei settori risanati e attivi riproponendo una logica, quella della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti, inaccettabile per le partecipazioni statali,

impegna il Governo

1) a definire una propria politica per il comparto agro-alimentare ed a precisare le funzioni delle partecipazioni statali in tale ambito;

2) a riesaminare i termini dell'accordo IRI-Buitoni, per ottenere garanzie per

l'occupazione, acquisire altre proposte di acquisto ed elementi certi sull'intervento delle banche pubbliche nella progettata operazione, consentire il confronto tra l'IRI e le organizzazioni sindacali;

3) a comunicare all'IRI prima del 27 maggio 1985, entro i termini prescritti per l'avallo del ministro delle partecipazioni statali all'accordo IRI-Buitoni, l'invito a non procedere alla sua esecuzione sino alla definizione dei punti precedenti.

(1-00114) « GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1985

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma